

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060
relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna

TESTO A FRONTE


dicembre 2013
n. 82



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo 3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci	_2581
Vladimiro Satta	_2057
Letizia Formosa	_2135
Maria Paola Mascia	_3369
Anna Henrici	_3696
Simone Bonanni	_2932
Luciana Stendardi	_2928
Michela Mercuri	_3481
Beatrice Gatta	_5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060
relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna

TESTO A FRONTE

dicembre 2013
n. 82

a cura di: R. Ravazzi
ha collaborato: E. Catalucci

Classificazione Teseo: Laghi stagni lagune. Risanamento
urbano. Venezia. Tutela dell'ambiente.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* mette a confronto i testi dei seguenti disegni di legge:

A.S. n. 198, *Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari*, di iniziativa del Sen. Casson ed altri;

A.S. n. 312, *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna*, di iniziativa del Sen. De Poli;

A.S. n. 1060, *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna*, di iniziativa del Sen. Dalla Tor ed altri.

Tali disegni di legge sono stati assegnati in sede referente alla 13^a Commissione permanente e il loro esame è iniziato nella seduta n. 26 del 24 settembre 2013.

E' opportuno segnalare, in questa sede, come il raffronto fra i diversi testi può risultare talora disomogeneo, a causa delle diverse soluzioni proposte dai tre disegni di legge.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	9
---------------------	---

TESTO A FRONTE

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
Articolo 1 <i>(Finalità ed obiettivi)</i>	Articolo 1 <i>(Finalità ed obiettivi)</i>	Articolo 1 <i>(Finalità ed obiettivi)</i>
<p>1. Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale. La loro salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce pertanto la salvaguardia naturale e ambientale, la valorizzazione artistica, storica, archeologica e promuove lo sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo complesso sistema lagunare; ne tutela, in particolare, l’equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause dei dissesti idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l’ambiente dall’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socioeconomica dell’area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nel Programma d’azione delle Nazioni Unite denominato «Agenda 21» e nel</p>	<p>1. La città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. Venezia è città metropolitana, capoluogo storico, culturale e politico della regione Veneto, sede del consiglio e della giunta regionali nonché della corte d'appello, della corte dei conti e del tribunale amministrativo regionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e, al fine di renderle sostenibili nel tempo, promuove lo sviluppo socioeconomico delle comunità interessate.</p>	<p>1. Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e, al fine di renderle sostenibili nel tempo, promuove lo sviluppo socio-economico delle comunità interessate.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale.		
2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tale piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni programmate.		
3. Il piano generale degli interventi è elaborato per un arco di tempo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati e assicurati ai sensi delle disposizioni e con la copertura finanziaria di cui agli articoli 16 e 17. Il piano prevede un fondo per studi e ricerche ed è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.		

<p align="center">A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)</p>	<p align="center">A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)</p>
<p>4. Il piano generale degli interventi prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali e interventi concernenti:</p>	<p>2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socio-economico del territorio, il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 attraverso:</p>	<p>2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socio-economico del territorio, il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 attraverso:</p>
<p><i>a)</i> il recupero e la riqualificazione ambientali;</p>	<p><i>a)</i> il recupero e la riqualificazione ambientali e la bonifica dei siti inquinati;</p>	<p><i>a)</i> il recupero, la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti inquinati;</p>
<p><i>b)</i> il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, per contrastare il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio mare-laguna;</p>	<p><i>b)</i> la conservazione dell'ecosistema lagunare, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico;</p>	<p><i>b)</i> la conservazione dell'ecosistema lagunare, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico;</p>
<p><i>c)</i> la riduzione dei livelli di marea in laguna, per porre al riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:</p> <p>1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto;</p> <p>2) interventi di iniezione su strati geologici profondi volti al sollevamento</p>	<p><i>c)</i> il controllo del fenomeno delle acque alte, al fine di tutelare i centri storici e i centri abitati;</p>	<p><i>c)</i> il controllo del fenomeno delle acque alte, al fine di tutelare i centri storici e i centri abitati;</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>antropico, previ studi scientifici specifici e adeguati, valutati dal Consiglio superiore di cui all’articolo 3;</p> <p>3) interventi integrati per <i>insulae</i> e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell’estuario, da ottenere in connessione con i programmi di manutenzione urbana;</p>		
<p><i>d)</i> il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l’afflusso di sedimenti;</p>		
<p><i>e)</i> l’apertura all’espansione delle maree delle valli da pesca, le quali, anche se in concessione, appartengono dall’origine al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia, ai sensi dell’articolo 28 del codice della navigazione e dell’articolo 822 del codice civile;</p>		
<p><i>f)</i> la tutela e la valorizzazione del</p>	<p><i>d)</i> la tutela e la valorizzazione dei beni</p>	<p><i>d)</i> la tutela e la valorizzazione dei beni</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
paesaggio lagunare;	culturali e del paesaggio lagunare;	culturali e del paesaggio lagunare;
g) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico direttamente sversanti nel corpo idrico ricettore lagunare;		
h) un piano di bonifica e recupero dei siti inquinati, localizzati nel sito di interesse nazionale (SIN) e nell’ambito della laguna nonché nel sistema ambientale delle gronde lagunari individuato nel piano d’area della laguna di Venezia (PALAV);		
i) il piano per la riconversione e lo sviluppo dell’area di Porto Marghera e dell’area di «Isola Saloni» e Val da Rio del comune di Chioggia, che preveda altresì una gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;		
l) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai sensi delle convenzioni		

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
relative alle zone umide d'importanza internazionale;		
<i>m)</i> gli interventi per la manutenzione delle città site all'interno della conterminazione lagunare e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, secondo le indicazioni di cui ai commi 6, 7 e 8;		
<i>n)</i> programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città site all'interno della conterminazione lagunare;		
	<i>e)</i> il recupero, la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico-architettonico e museale di Venezia e della sua laguna come bene culturale che opera da attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;	<i>e)</i> il recupero, la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico-architettonico e museale di Venezia e della sua laguna come bene culturale che opera da attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;
<i>o)</i> la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle	<i>g)</i> la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle	<i>g)</i> la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso site in città interne alla conterminazione lagunare;	istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la realizzazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso;	istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso;
<p><i>p)</i> la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera <i>d)</i>, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio delle città site all’interno della conterminazione lagunare;</p>	<p><i>m)</i> la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera <i>d)</i>, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.</p>	<p><i>m)</i> la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera <i>d)</i>, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.</p>
<p><i>q)</i> un piano della mobilità e dell’accessibilità alla città storica di Venezia e al centro storico di Chioggia dall’intero comprensorio dell’area veneziana, nonché piani finalizzati alla riduzione del numero complessivo dei mezzi meccanici a motore che possono accedere ai centri storici, attraverso la conversione, la costruzione o il</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>risanamento di aree limitrofe destinate a parcheggio e l’adozione di adeguati sistemi di telecontrollo e gestione degli accessi;</p>		
<p>r) un piano per la nautica da diporto per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia;</p>		
<p>s) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d’altura, al fine di rendere Venezia, in sinergia con il porto fluviomarittimo di Chioggia, un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo e mediterraneo e di realizzare la progressiva estromissione dalla laguna di Venezia del traffico petrolifero e delle grandi navi incompatibili con la laguna stessa, a norma del comma 6 dell’articolo 9;</p>	<p>f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d’altura, al fine di rendere Venezia un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo;</p>	<p>f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d’altura, al fine di rendere Venezia un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo;</p>
<p><i>Cfr. comma 6, oltre</i></p>	<p>h) la riqualificazione urbana anche mediante l’incentivazione della residenzialità;</p>	<p>h) la riqualificazione urbana anche mediante l’incentivazione della residenzialità;</p>

<p align="center">A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)</p>	<p align="center">A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)</p>
<p><i>t)</i> un piano per la produzione e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi e per i fabbisogni civili, privilegiando le fonti pulite e rinnovabili;</p>	<p><i>l)</i> l'attivazione delle fonti energetiche naturali, ivi comprese le correnti lagunari e le maree;</p>	<p><i>l)</i> l'attivazione delle fonti energetiche naturali, ivi comprese le correnti lagunari e le maree;</p>
<p><i>u)</i> la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile.</p>	<p><i>i)</i> la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile;</p>	<p><i>i)</i> la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile;</p>
	<p>3. La promozione delle attività di cui al comma 2 costituisce elemento fondamentale dell'economia veneziana, contribuisce a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna e assume valore strategico ai fini del perseguimento degli obiettivi di salvaguardia di cui al comma 1.</p>	<p>3. La promozione delle attività di cui al comma 2 costituisce elemento fondamentale dell'economia veneziana, contribuisce a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna e assume valore strategico ai fini del perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia di cui al comma 1.</p>
	<p>4. Al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia di cui al comma 1 concorrono lo Stato, la regione Veneto e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti. Il coordinamento dei progetti e dei programmi di intervento</p>	<p>4. Al perseguimento dell'obiettivo di cui al presente articolo concorrono lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia e i comuni di Venezia e di Chioggia e di Cavallino-Treporti. Il coordinamento dei progetti e programmi di intervento</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	ordinati al perseguimento di tali obiettivi spetta al Comitato istituzionale di cui all'articolo 3.	ordinati al perseguimento degli obiettivi spetta al Comitato di cui all'articolo 6.
<p>5. Il piano generale degli interventi è redatto, per quanto riguarda le lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>) e <i>g</i>) del comma 4, tenendo conto delle direttive e degli indirizzi del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali istituito con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>		
<p>6. Il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole site all’interno della conterminazione lagunare, considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione urbana, volti ad assicurare:</p>		
<p><i>a</i>) il risanamento igienico ed edilizio, mediante scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria con messa a norma degli</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città, realizzazione di un completo piano sicurezza antincendio;		
<i>b)</i> la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l’acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari.		
7. Per gli obiettivi di cui al comma 6 possono essere previsti per i comuni siti all’interno della conterminazione lagunare:		
<i>a)</i> l’assegnazione di contributi per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<i>b)</i> l’assegnazione di contributi per l’acquisto della prima abitazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a studenti, ricercatori e giovani coppie che stabiliscono la propria residenza in comuni siti all’interno della conterminazione lagunare;		
<i>c)</i> provvedimenti di tutela e salvaguardia dell’uso degli immobili per abitazioni ad uso esclusivamente residenziale, anche in deroga a normative nazionali e regionali;		
<i>d)</i> provvedimenti per ridurre il moto ondoso e assegnazione di contributi per l’adeguamento e la certificazione obbligatoria della curva di resistenza residua delle carene dei natanti, degli organi di propulsione meccanica e della loro alimentazione;		
<i>e)</i> una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle isole della laguna, d’intesa con la regione		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
Veneto.		
<p>8. La rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, impostata su prospettive occupazionali e su una migliore qualità del lavoro, nonché sui principi di compatibilità ambientale e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è perseguita anche attraverso:</p>	<p><i>Cfr. articolo 4, oltre</i></p>	<p><i>Cfr. articolo 7, oltre</i></p>
<p>a) interventi da realizzare, previa convenzione con i comuni siti all’interno della conterminazione lagunare, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;</p>		
<p>b) l’acquisizione e l’urbanizzazione primaria e secondaria, da parte dei comuni siti all’interno della</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>conterminazione lagunare, di aree site nei propri confini comunali da destinare a insediamenti produttivi e ad altre attività socio-economiche, favorendo in particolare la popolazione e l’imprenditoria giovanile;</p>		
<p>c) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico ed artistico destinati all’uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;</p>		
<p>d) il governo del turismo attraverso la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, l’organizzazione ed il controllo dei flussi, il miglioramento dell’offerta e dei servizi;</p>		
<p>e) contributi o incentivi per la riconversione ecologica o per l’insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per quelle aziende o sistemi di aziende pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio anche per</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;		
f) la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento;		
g) la concessione di contributi per la riconversione di imprese o di sistemi di imprese legati alla <i>green economy</i> e alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione;		
h) l’istituzione del Parco regionale di interesse locale della laguna di Venezia, ai sensi della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40, nell’ambito degli indirizzi e delle direttive del piano generale degli interventi, e l’identificazione della laguna di Venezia come territorio oggetto di studi, monitoraggi e ricerche volti alla conservazione delle biodiversità animali e vegetali;		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p><i>i)</i> l’assegnazione di contributi e la previsione di un sistema di agevolazioni alle piccole e medie imprese per l’acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani siti all’interno della conterminazione lagunare;</p>		
<p><i>l)</i> il sostegno economico e la protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, che divengono oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, che sono individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città site all’interno della conterminazione lagunare.</p>		
	<p>Articolo 2 <i>(Salvaguardia fisica e ambientale)</i></p>	<p>Articolo 2 <i>(Salvaguardia fisica e ambientale)</i></p>
	<p>1. Alla salvaguardia fisica e ambientale</p>	<p>1. Alla salvaguardia fisica e ambientale</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>della laguna di Venezia concorrono lo Stato, la regione Veneto, l'autorità portuale e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, esercitando le competenze indicate nel presente articolo.</p>	<p>della laguna di Venezia concorrono lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia di cui all'articolo 4 e i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti esercitando le competenze indicate nel presente articolo.</p>
	<p>2. Lo Stato, tramite il Magistrato alle acque di Venezia, esercita le funzioni relative alla salvaguardia e alla riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, ivi incluse quelle di concessione di aree e di specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:</p>	<p>2. Lo Stato, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede al coordinamento e al controllo degli interventi finalizzati alla salvaguardia ambientale, al disinquinamento, al ripristino morfologico, al controllo e contenimento dell'ingressione del cuneo salino, assicurando altresì la verifica e valutazione delle attività di monitoraggio degli effetti ambientali delle opere di regolazione delle maree nella fase di gestione. Lo Stato, tramite il Magistrato alle acque, esercita le funzioni inerenti alla salvaguardia e riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, ivi incluse quelle di concessione di aree e</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:
	a) al completamento e alla gestione delle opere di regolazione delle maree;	a) al completamento, alla manutenzione e alla gestione delle opere di regolazione delle maree;
	b) alla difesa dalle maree dei centri abitati anche attraverso interventi localizzati per <i>insulae</i> ;	b) alla difesa dalle maree dei centri abitati anche attraverso interventi localizzati per <i>insulae</i> ;
	c) alla difesa dei litorali e alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;	c) alla difesa dei litorali, alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;
	d) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico e all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;	d) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;
	e) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza.	e) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza;

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<i>f)</i> alla progettazione, d'intesa con l'autorità portuale, della struttura portuale d'altura di cui al comma 5, lettera <i>a</i>).
	<p>3. Il Magistrato alle acque di Venezia è competente a individuare e ad autorizzare, anche in deroga alla normativa vigente in materia, lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della conterminazione lagunare.</p>	<p>3. Il Magistrato alle acque è competente ad individuare e autorizzare lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della conterminazione lagunare. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al recapito finale, il Magistrato alle acque è tenuto a rispettare i criteri di sicurezza ambientale definiti nel piano di bacino della laguna di Venezia. Sino all'approvazione del piano di bacino, il Magistrato alle acque osserva, nella fase autorizzativa, le previsioni di cui al protocollo sottoscritto dalle amministrazioni interessate il 3 agosto 1993.</p>
	<p>4. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza il Magistrato alle acque di Venezia può operare attraverso il proprio concessionario, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione e dalle convenzioni vigenti nel rispetto dei</p>	<p>4. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza il Magistrato alle acque può operare attraverso il proprio concessionario, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione e dalle convenzioni vigenti nel rispetto dei</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	principi dell'ordinamento dell'Unione europea.	principi dell'ordinamento dell'Unione europea.
	5. L'autorità portuale provvede:	5. L'autorità portuale, avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente nonché di quelle reperibili con lo strumento della finanza di progetto, provvede:
	<i>a)</i> alla progettazione e alla realizzazione, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia, secondo le modalità di cui all'accordo di programma del 4 agosto 2010, di una struttura portuale d'altura, al fine di realizzare la progressiva estromissione del traffico petrolifero e delle navi porta contenitori dalla laguna di Venezia;	<i>a)</i> alla realizzazione, d'intesa con il Magistrato alle acque, secondo le modalità di cui all'accordo di programma del 4 agosto 2010, nonché alla gestione e manutenzione di una struttura portuale d'altura, al fine di realizzare la progressiva estromissione del traffico petrolifero e delle navi porta-contenitori dalla laguna di Venezia;
	<i>b)</i> al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;	<i>b)</i> al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;
	<i>c)</i> alla regolamentazione, disciplina e organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad essi correlati, ferma	<i>c)</i> alla regolamentazione, disciplina ed organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad esso correlati, ferma

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	restando la competenza del Magistrato alle acque ai sensi del comma 2, lettera <i>a</i>), per la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;	restando la competenza del Magistrato alle acque, ai sensi del comma 2, lettera <i>a</i>), circa la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;
	<i>d</i>) all'escavazione dei canali di grande navigazione.	<i>d</i>) all'escavazione dei canali di grande navigazione.
	6. La regione Veneto provvede alla programmazione e alla realizzazione degli interventi relativi alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia e, in particolare, provvede:	6. La regione Veneto provvede alla programmazione e alla realizzazione di tutti gli interventi attinenti alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia e, in particolare, provvede:
	<i>a</i>) al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e per la rinaturalizzazione del territorio rurale;	<i>a</i>) al disinquinamento del carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e la rinaturalizzazione del territorio rurale;

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<i>b)</i> al completamento delle opere di difesa dei litorali;	<i>b)</i> al completamento delle opere di difesa dei litorali;
	<i>c)</i> al completamento delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante nella laguna di Venezia;	<i>c)</i> al completamento delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante in laguna di Venezia;
	<i>d)</i> alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e nel mare Adriatico, al ripristino di aree umide e all'allagamento controllato di terreni, nonché al controllo e al contenimento del cuneo salino;	<i>d)</i> alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e in mare Adriatico, al ripristino di aree umide e all'allagamento controllato di terreni, nonché al controllo e al contenimento del cuneo salino;
	<i>e)</i> alla riduzione o all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali e sotterranei e sul mare Adriatico;	<i>e)</i> alla riduzione e all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali, sotterranei e sul mare Adriatico;
	<i>f)</i> alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, ivi incluse quelle di Marghera, nonché dei dragaggi dei sedimenti inquinati;	<i>f)</i> alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, ivi incluse quelle di Marghera, nonché ai dragaggi dei sedimenti inquinati;
	<i>g)</i> all'attuazione del Progetto integrato	<i>g)</i> all'attuazione del Progetto integrato

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	Fusina;	Fusina;
	<i>h)</i> all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale e al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	<i>h)</i> all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 6, al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio, nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal titolo III- <i>bis</i> della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
	7. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.	7. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano di bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.
	8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del	8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al comune di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio dello stesso comune; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.</p>	<p>Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al comune di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio dello stesso comune; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.</p>
	<p>9. I comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti provvedono, ciascuno per quanto di competenza, alla realizzazione e alla manutenzione del sistema fognario delle isole e dei centri storici dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti.</p>	<p>9. I comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti provvedono, ciascuno per quanto di competenza, alla realizzazione e alla manutenzione del sistema fognario delle isole e dei centri storici dei medesimi comuni.</p>
	<p>10. Il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini del territorio comunale. Il controllo è affidato al Corpo di polizia</p>	<p>10. Il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini del territorio comunale. Il controllo è affidata al Corpo di polizia</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	municipale.	municipale.
	11. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla giurisdizione del comune di Venezia.	11. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla giurisdizione del comune di Venezia.
	12. La sezione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, è costituita in Corpo di polizia lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza del Magistrato alle acque di Venezia sono affidati al Corpo di polizia lagunare del Magistrato stesso.	12. La sezione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, è costituita in Corpo di polizia lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza del Magistrato alle acque sono affidati al Corpo di polizia lagunare del Magistrato stesso.
	13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto	13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del Corpo di polizia lagunare ed è stabilita la dotazione organica.	Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del Corpo di polizia lagunare ed è stabilita la dotazione organica.
		Articolo 3 <i>(Distretto idrografico della laguna di Venezia)</i>
		1. È istituito il distretto idrografico della laguna di Venezia.
		2. Il distretto idrografico della laguna di Venezia è costituito: <ul style="list-style-type: none"> a) dalla laguna di Venezia, costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa compreso tra il mare e la terraferma che si estende dalla foce del fiume Sile (Conca di Cavallino) alla foce del fiume Brenta (Conca di Brandola); b) dal territorio dei comuni della gronda

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		lagunare; c) dal territorio dei comuni del bacino scolante; d) dalle acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000; e) dalle acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.
		3. La puntuale delimitazione dei confini del distretto idrografico della laguna di Venezia è effettuata dall'autorità di bacino del distretto Idrografico della laguna di Venezia, sentita l'autorità di bacino delle Alpi orientali.
		Articolo 4 <i>(Autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia)</i>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>1. È istituita l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia di cui all'articolo 3, comma 1.</p>
		<p>2. L'autorità di bacino esercita le competenze previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il piano di bacino distrettuale, oltre a quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pianifica le opere e gli interventi da realizzare per la salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia e lo sviluppo socio-economico dell'area lagunare.</p>
		<p>3. Sono organi dell'autorità di bacino: il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa e la conferenza operativa di servizi.</p>
		<p>4. Le funzioni della conferenza istituzionale permanente sono svolte, per l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia, dal</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		comitato istituzionale di cui all'articolo 6.
		5. Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Presidente della regione Veneto.
		6. La segreteria tecnico-operativa è costituita da: <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> due esperti designati dalla regione Veneto; <i>b)</i> due esperti designati dal Magistrato alle acque; <i>c)</i> un esperto designato dal comune di Venezia; <i>d)</i> un esperto designato dalla provincia di Venezia; <i>e)</i> un esperto designato dal comune di Chioggia; <i>f)</i> un esperto designato dagli altri comuni ricadenti nel bacino scolante della laguna; <i>g)</i> un esperto designato dal Ministro delle

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>infrastrutture e dei trasporti;</p> <p><i>h)</i> un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p><i>i)</i> un esperto designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;</p> <p><i>l)</i> un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p><i>m)</i> un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;</p> <p><i>n)</i> un esperto designato dall'autorità portuale di Venezia.</p>
		<p>7. La segreteria tecnico-operativa si avvale inoltre della consulenza fino a un massimo di tre esperti di chiara fama a livello internazionale nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato istituzionale.</p>
		<p>8. I componenti della segreteria tecnico-operativa sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		restano in carica per cinque anni.
		<p>9. La segreteria tecnico-operativa:</p> <p>a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;</p> <p>b) verifica l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni del comitato istituzionale, agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegati;</p> <p>c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali.</p>
		<p>10. La segreteria tecnico-operativa sostituisce l'ufficio di piano di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001 e 13 febbraio 2004.</p>
		<p>Articolo 5</p> <p><i>(Attività di studio, ricerca e controllo</i></p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<i>sulla laguna e gli ecosistemi sensibili)</i>
		<p>1. L'autorità di bacino, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Magistrato alle acque, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), della regione Veneto, dell'autorità portuale di Venezia e dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, svolge attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e gli ecosistemi sensibili, anche in riferimento:</p> <p><i>a)</i> alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto;</p> <p><i>b)</i> alla definizione del sistema di previsione delle maree;</p> <p><i>c)</i> alla rilevazione dei flussi di traffico di tutti i mezzi acquei lagunari;</p> <p><i>d)</i> all'individuazione di condizioni e limiti della mobilità lagunare sostenibile, anche</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		favorendo la sperimentazione di nuovi mezzi di trasporto acqueo a basso impatto ambientale.
		<p>2. Al fine di consentire la razionale gestione e il necessario coordinamento delle attività di monitoraggio, metodiche di campionamento, misure, analisi, banche dati, strumentazioni, strutture, mezzi, dotazione di sicurezza, personale e risorse finanziarie, con le disposizioni della presente legge l'autorità di bacino coordina:</p> <p><i>a)</i> il servizio informativo, attualmente gestito dal Consorzio Venezia nuova;</p> <p><i>b)</i> il centro sperimentale di Voltabarozzo;</p> <p><i>c)</i> l'istituzione centro previsioni e segnalazioni maree del comune Venezia;</p> <p><i>d)</i> l'ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia del Magistrato alle acque (ex sezione antinquinamento -- SAMA);</p> <p><i>e)</i> il centro di simulazione della</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		navigazione.
		<p>3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'autorità di bacino si avvale della collaborazione dell'ISPRA e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio ambientale nel bacino scolante, nella laguna di Venezia e nel mare antistante.</p>
		<p>4. Nell'ambito di tali attività di studio e ricerca, l'autorità di bacino opera a favore di tutti gli enti pubblici che intervengono nell'area lagunare, avvalendosi anche del polo degli atenei veneziani e dell'università di Padova, nonché di altri centri di ricerca esistenti, eseguendo ricerche e sperimentazioni anche in tema di sviluppo sostenibile. I rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche sono regolati attraverso apposite convenzioni e accordi di programma.</p>
		5. Ai fini di una corretta gestione del

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>distretto idrografico della laguna di Venezia, la regione Veneto provvede alla progettazione e realizzazione della rete di telecomunicazioni dell'intero territorio che costituisce il distretto idrografico, affinché le amministrazioni competenti possano avvalersi di un sistema complesso e unitario per la raccolta, l'implementazione e la gestione dei dati. La regione Veneto può procedere anche mediante l'istituto della finanza di progetto.</p>
		<p>6. Le attività disciplinate dal presente articolo sono svolte dai soggetti competenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 2 <i>(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)</i></p>	<p>Articolo 3 <i>(Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna)</i></p>	<p>Articolo 6 <i>(Comitato istituzionale)</i></p>
<p>1. È istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», composto dal</p>	<p>1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite al Comitato</p>	<p>1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi previsti nella presente legge sono demandate al</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e da un rappresentante dei restanti comuni della conterminazione lagunare (Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile Di Piave) designato a maggioranza dai rispettivi sindaci.</p>	<p>istituzionale per Venezia e la sua laguna, di seguito denominato «Comitato», che le esercita mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati.</p>	<p>Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna, che le esercita mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati. Il Comitato esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 4.</p>
	<p>2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è costituito:</p>	<p>2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituito:</p>
	<p>a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</p>	<p>a) dal Ministro per le infrastrutture e trasporti;</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<i>b)</i> dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;	<i>b)</i> dal Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare;
	<i>c)</i> dal Ministro dello sviluppo economico;	<i>c)</i> dal Ministro dello sviluppo economico;
	<i>d)</i> dal Ministro per i beni e le attività culturali;	<i>d)</i> dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
	<i>e)</i> dal Ministro dell'economia e delle finanze;	<i>e)</i> dal Ministro dell'economia e delle finanze;
	<i>f)</i> dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;	<i>f)</i> dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
	<i>g)</i> dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;	<i>g)</i> dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
	<i>h)</i> dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;	<i>h)</i> dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
		<i>i)</i> dal Ministro della difesa;
	<i>i)</i> dal presidente della regione Veneto;	<i>l)</i> dal Presidente della regione Veneto;
		<i>m)</i> dal presidente della provincia di Venezia;

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	l) dal sindaco del comune di Venezia;	n) dal sindaco del comune di Venezia;
	m) dal sindaco del comune di Chioggia;	o) dal sindaco del comune di Chioggia;
	n) dal sindaco del comune di Cavallino-Treporti;	p) dal sindaco del comune di Cavallino-Treporti;
	o) dal sindaco di uno dei comuni della gronda lagunare allo scopo designato.	q) dai sindaci di due dei comuni della gronda lagunare all'uopo designati.
	3. Il Presidente del Magistrato alle acque di Venezia è segretario del Comitato. Egli assicura altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.	3. Il Presidente del Magistrato alle acque è segretario del Comitato. Egli assicura altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
2. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:	<i>cfr. comma 1</i>	
a) l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dal Consiglio superiore di cui all'articolo 3;		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p><i>b)</i> la fissazione dell’ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, attraverso la legge di bilancio, sulla base delle priorità richieste dal piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso;</p>		
<p><i>c)</i> l’approvazione della composizione del Consiglio superiore di cui all’articolo 3.</p>		
<p>3. I componenti del Comitato, qualora non facciano già parte della conferenza istituzionale permanente dell’autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all’articolo 64, comma 1, lettera <i>a)</i>, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne integrano la composizione per tutte le decisioni riguardanti le lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i>, <i>d)</i> e <i>g)</i> del comma 4 dell’articolo 1 della presente legge.</p>		
<p>4. Il presidente del Comitato trasmette ogni anno alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e</p>	<p>4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una</p>	<p>4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del piano generale degli interventi. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere sulla relazione entro venti giorni dalla data dell’assegnazione e, comunque, entro la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. Nella relazione consuntiva e nel parere delle Commissioni sono in particolare analizzati gli eventuali ritardi o le difficoltà riscontrati e sono individuate le misure da adottare per superarli. Nel periodo transitorio, che va dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data di approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, il Comitato provvede alla fissazione di risorse finanziarie, da erogare ai sensi degli articoli 16 e 17 per interventi prioritari ed urgenti riscontrabili all’interno del piano.</p>	<p>relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.</p>	<p>relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.</p>
<p>Articolo 3 <i>(Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna)</i></p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>1. È istituito il Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna di seguito denominato «Consiglio superiore», con sede presso il comune di Venezia. Esso svolge le seguenti funzioni:</p>		
<p>a) redige, monitora e aggiorna il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano;</p>		
<p>b) gestisce il sistema informativo;</p>		
<p>c) trasferisce i dati e le elaborazioni ai comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino-Treporti e a quelli della conterminazione lagunare, che provvedono all’informazione alla cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;</p>		
<p>d) verifica la correlazione sistemica del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano:</p> <p>1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>dell’ambiente lagunare veneziano e, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sull’inversione del processo erosivo della laguna e sugli eventi di marea medio-alta a breve e medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto, in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presenti le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;</p> <p>2) con il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia, redatto dalla regione Veneto, e con i piani redatti dall’autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali;</p> <p>3) con il programma degli interventi di manutenzione urbana e di rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia e dell’area veneziana di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 1;</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>e) ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all’interno della conterminazione lagunare e di autorizzazioni, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 239, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga a quanto disposto dall’articolo 252 del medesimo decreto legislativo, così come precisato all’articolo 7 della presente legge;</p>		
<p>f) fissa i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze.</p>		
<p>2. Il Consiglio superiore è composto da tecnici di comprovata esperienza, provenienti dagli organici delle amministrazioni di seguito indicate e sono rispettivamente designati, uno per ogni ente:</p>		
<p>a) dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, preferibilmente tra componenti dell’Istituto per la protezione e la ricerca</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
ambientale (ISPRA);		
<i>b)</i> dal Ministro per i beni e le attività culturali;		
<i>c)</i> dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, preferibilmente tra componenti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);		
<i>d)</i> dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;		
<i>e)</i> dal presidente della giunta regionale del Veneto;		
<i>f)</i> dal sindaco del comune di Venezia;		
<i>g)</i> dal sindaco del comune di Chioggia;		
<i>h)</i> dal sindaco del comune di Cavallino-Treporti;		
<i>i)</i> dagli altri sindaci dei comuni della conterminazione lagunare;		

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<i>l)</i> dall'autorità portuale di Venezia;		
<i>m)</i> dall'autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali.		
<p>3. I membri del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p>4. Il Consiglio superiore è presieduto dal sindaco del comune di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza semestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del piano generale degli interventi. Il presidente assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato, il quale entro trenta giorni dispone la</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
nomina di un commissario <i>ad acta</i> .		
<p>5. Il Consiglio superiore si avvale di un coordinatore, con grado dirigenziale, di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il sindaco del comune di Venezia, che svolge anche le funzioni di segretario del Comitato.</p>		
<p>6. Il Consiglio superiore, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale inoltre di personale di ruolo comandato dalle amministrazioni rappresentate, privilegiando competenze già presenti e funzionali ai contenuti del piano generale degli interventi. Esso può avvalersi, in assenza di specifiche competenze all’interno delle amministrazioni rappresentate, di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. Il finanziamento del Consiglio superiore è garantito dalle risorse provenienti dal fondo per studi e ricerche di cui</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
all’articolo 1, comma 3.		
7. Entro un mese dalla nomina dei membri, il Consiglio superiore definisce la pianta organica e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.		
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Magistrato alle acque: trasferimento di funzioni)</i></p>		
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica della legge 5 maggio 1907, n. 257, e delle norme attinenti alla navigazione marittima in laguna, per il trasferimento al Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna delle funzioni e delle competenze sulle acque della laguna di Venezia attualmente assegnate al Magistrato alle acque.		
2. Il decreto, di cui al comma 1 dispone il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato alle acque al Consiglio		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>superiore di Venezia e della sua laguna, con particolare riferimento alle funzioni svolte dall’Ufficio salvaguardia di Venezia e dalla sua sezione di vigilanza lagunare, dall’Ufficio tecnico del Magistrato alle acque, dall’Ufficio tecnico per l’antiquamento della laguna di Venezia, dal Centro sperimentale per modelli idraulici e dal suo Servizio informativo, garantendo ai nuovi uffici adeguata autonomia e capacità finanziaria.</p>		
<p>3. Restano ferme le altre competenze e attribuzioni del Magistrato alle acque.</p>		
<p>4. In ogni caso, è trasferita esclusivamente al comune di Venezia, oltre la proprietà, la competenza sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni regolamentazione, limitazione o interdizione del traffico è attribuita al sindaco di Venezia, sentito il consiglio comunale.</p>		
<p>Articolo 5</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<i>(Norme di attuazione in materia ambientale)</i>		
<p>1. Gli investimenti per il sistema MOSE (Modulo sperimentale elettromeccanico) sono fatti rientrare nel capitolo della legge di bilancio che prevede lo stanziamento annuale e triennale indifferenziato volto al finanziamento del piano generale degli interventi.</p>		
<p>2. In applicazione dell’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo provvede a disciplinare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 luglio 2010, in base alla concessione in forma unitaria accordata ai sensi del citato articolo 3</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>della legge n. 798 del 1984, inclusi quelli definiti ai sensi dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione generale tra il Magistrato alle acque e il Concessionario, di cui al repertorio n. 8067 dell’11 maggio 2005.</p>		
<p>3. Nell’ambito degli interventi alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, sono introdotte misure, anche ad integrazione o variazione del progetto sistema MOSE, volte a rendere gli interventi alle bocche di porto corrispondenti ai principi di sperimentabilità, reversibilità e gradualità e congrui rispetto alla riduzione dei livelli delle maree medio-alte. In tempi successivi, possono essere previsti progetti a medio e lungo termine conseguenti e sostenibili rispetto al principio di precauzione, rapportati alla previsione dell’aumento del livello dei mari. Al fine della salvaguardia della morfologia lagunare, sono previsti interventi finalizzati alla mitigazione dei processi di risospensione dei sedimenti dei bassifondi della laguna ed alla</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
reintroduzione di acque dolci e di sedimenti di origine fluviale.		
<p>4. In riferimento alle attività portuali, nelle operazioni di scavo dei canali portuali la quota dei fondali è correlata alla dinamica dell’inversione del processo erosivo, di dissesto e degrado dell’intero bacino lagunare. In ogni caso, ogni modifica della quota dai fondali deve essere autorizzata esclusivamente dal Consiglio superiore di cui all’articolo 3.</p>		
<p>Articolo 6</p> <p><i>(Norme di attuazione in materia urbanistica e culturale)</i></p>		
<p>1. Nell’ambito delle azioni volte alla ricostruzione demografica e sociale che contrasti e inverta l’esodo della popolazione residente di Venezia insulare e delle isole della laguna, le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d’uso degli immobili censiti come residenza, anche in</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>deroga a leggi nazionali e regionali vigenti. Nell’ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, sulla base di criteri fissati da deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, viene prevista la priorità a favore dei soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio; vanno inoltre previste adeguate percentuali per giovani coppie e singoli. I comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti sono autorizzati, in deroga al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad affidare a cooperative costituite al 90 per cento da cittadini residenti la gestione dei servizi di carattere prevalentemente locale, attribuendo a dette cooperative il diritto di prelazione sull’esecuzione di detti servizi fino al limite di 300.000 euro.</p>		
<p>2. Il piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia -- progetto integrato rii, ridefinito dall’accordo di</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna sono parte integrante del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia diventano di competenza del comune di Venezia e tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Chioggia diventano di competenza del comune di Chioggia, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a).</p>		
<p>3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo finanziati con legge speciale in Venezia insulare, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio entro la conterminazione lagunare del comune di Cavallino-Treporti, devono tener conto degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico e artistico di uso pubblico</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
individuati ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.		
<p>4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 1, comma 6, lettera <i>a</i>), le priorità programmatiche sono disciplinate da apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, che recepiscono quanto disposto dall’articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798. I proprietari di un immobile ad uso residenziale, che risulti inutilizzato da almeno quattro anni senza giusta causa, sono tenuti a versare al comune di Venezia l’imposta sui fabbricati calcolata sulla base catastale aggiornata, aumentata almeno cinque volte per ciascun anno di inutilizzo, nonché un’addizionale all’imposta del reddito pari al 5 per cento. Il mancato pagamento delle imposte suddette determina la costituzione di un credito privilegiato sull’immobile ai sensi dell’articolo 2780, numero 1), del codice civile. A tutela del proprietario il comune,</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni, notifica e trascrive atto di diffida per l'immediato utilizzo dell'immobile. Per i contratti stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti e per i contratti stipulati per la vendita a detti comuni di immobili destinati alla residenza, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti della metà. Nell'ambito delle azioni volte alla incentivazione della residenza nel centro storico e nelle isole della laguna è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di alienare immobili con destinazione ad uso residenziale. Rimangono in vigore gli articoli 9, secondo comma, 10 e 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798.</p>		
<p>5. Per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), il piano contenente le priorità è vidimato dal</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare e dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna e redatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.		
Articolo 7 <i>(Norme di attuazione per Porto Marghera e sito di interesse nazionale)</i>	Articolo 6 <i>(Disposizioni in favore di Porto Marghera e per la bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate)</i>	Articolo 9 <i>(Disposizioni in favore di Porto Marghera e per la bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate)</i>
1. Nella redazione del piano per l’area di Porto Marghera di cui all’articolo 1, comma 4, lettera i), sono previsti:	1. La regione Veneto promuove uno o più accordi di programma con il comune di Venezia, con la provincia di Venezia, con l'autorità portuale di Venezia, con il Magistrato alle acque di Venezia e con l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera, al fine di perseguire, in concomitanza con i tempi di realizzazione e di funzionamento della struttura portuale d'altura di cui	1. La regione Veneto promuove uno o più accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il comune di Venezia, il comune di Mira, la provincia di Venezia, l'autorità portuale di Venezia, il Magistrato alle acque, l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia e l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	all'articolo 2, comma 5, lettera <i>a</i>):	Marghera, al fine di realizzare, in concomitanza con i tempi di realizzazione e funzionamento della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera <i>a</i>):
	<i>a</i>) la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, mediante la redazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del sito le cui disposizioni prevalgono sugli altri strumenti di pianificazione in vigore;	<i>a</i>) la redazione e l'approvazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, come individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con l'indicazione delle relative priorità. Il piano fa parte del piano di bacino e le disposizioni in esso contenute sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;
	<i>b</i>) la redazione di un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera affinché, entro tre anni dall'approvazione del piano, sia completata la dismissione degli impianti produttivi non più compatibili con la	<i>b</i>) la redazione e l'approvazione di un piano di riconversione preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera affinché, entro tre anni dalla data di approvazione del piano, si completi la dismissione degli

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>conservazione e con la salvaguardia della laguna di Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale piano individua altresì gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati dovranno attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge. Le disposizioni del piano sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;</p>	<p>impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e la salvaguardia del distretto idrografico della laguna di Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale piano individua altresì gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati devono attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge e individuati nel piano di bacino di cui fa parte. Le disposizioni del piano previsto dalla presente lettera sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;</p>
<p><i>a)</i> la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e recupero di rifiuti e di materie seconde;</p>	<p><i>c)</i> la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e di recupero di rifiuti e di materie seconde;</p>	<p><i>c)</i> la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e recupero di rifiuti e di materie seconde;</p>
<p><i>b)</i> la messa al bando dei cicli produttivi di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali classificati nelle categorie</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
dei prodotti cancerogeni genotossici, seguendo il prioritario criterio del principio di precauzione;		
<i>c)</i> la messa al bando dei cicli produttivi e degli stoccaggi rientranti nelle previsioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996;		
<i>d)</i> la definizione dei tempi per la dismissione degli impianti non più compatibili con l’ecosistema lagunare e con la sicurezza di cittadini e lavoratori, nonché per l’adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge;		
<i>e)</i> la definizione dei tempi per un’azione di riduzione al minimo e superamento del sistema di produzione di energia elettrica derivata dal carbone e derivati dal petrolio, privilegiando la produzione di energia pulita proveniente da solare termico, fotovoltaico, geotermico, eolico ed uso delle correnti e onde marine;		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p><i>f)</i> l’individuazione di un’area ecologicamente attrezzata, in cui privilegiare azioni, metodologie e tecnologie miranti alla riduzione di rifiuti, potenziando al massimo la selezione, il recupero e il loro utilizzo, e tendenti ad agevolare la bonifica, il restauro e la difesa del territorio;</p>		
<p><i>g)</i> preliminari e inderogabili provvedimenti e forme di garanzie economiche per tutti i lavoratori coinvolti nella chiusura o ristrutturazione dei cicli produttivi, fino al loro reinserimento in attività di società o enti nell’area industriale veneziana, mediante il ricorso ad accordi tra enti pubblici e privati giuridicamente vincolanti;</p>		
<p><i>h)</i> la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l’informazione e la consultazione, secondo la metodologia e i principi di Agenda 21;</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p><i>i)</i> l’interesse pubblico generale nella realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e sviluppo economico e produttivo.</p>		
<p>2. Per tutte le aree inquinate comprese nel SIN e facenti parte del territorio comunale di Venezia e della gronda lagunare individuata nel PALAV, in applicazione della norma di cui all’articolo 239, comma 2, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all’articolo 252, commi da 4 a 8, del medesimo decreto, la titolarità delle procedure e delle autorizzazioni per bonifiche o messe in sicurezza previste dal titolo V della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è attribuita in via esclusiva al Consiglio superiore di cui all’articolo 3 della presente legge. L’autorizzazione del progetto di bonifica e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Se il progetto di bonifica prevede la realizzazione di opere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), l’approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. La proprietà dei siti inquinati che provvede ad avviare le operazioni di bonifica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a proprio carico beneficia della defiscalizzazione dei costi della bonifica dagli oneri fiscali dovuti a qualsiasi titolo allo Stato o alla regione. Tali benefici valgono anche a favore delle società dalla medesima controllate prima dell’acquisizione dell’area. I piani urbanistici attuativi per poter essere approvati devono indicare le destinazioni d’uso specifiche ed aver ottenuto l’approvazione del progetto di bonifica dell’area inquinata. I permessi di costruzione possono essere rilasciati solo</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
dopo l’attuazione del progetto di bonifica.		
	<i>d)</i> la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici.	<i>d)</i> la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici, con particolare riferimento a sistemi ibridi combustibili fossili o fonti rinnovabili ad alta efficienza.
	2. L'area di Porto Marghera è esclusa dal novero dei siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e i relativi fondi sono trasferiti al Comitato per l'attuazione dei progetti relativi alla medesima area.	
	3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 1 costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.	2. La stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1 costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
	4. Per le finalità di cui al comma 1, la	3. Per le finalità di cui al comma 1, la

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>regione Veneto, favorendo la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia e i principi dell'Agenda 21, provvede, direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o attraverso proprio concessionario:</p>	<p>regione, favorendo la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia e i principi di Agenda 21, provvede, direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o attraverso proprio concessionario:</p>
	<p><i>a)</i> al completamento del Progetto integrato Fusina;</p>	<p><i>a)</i> al completamento del Progetto integrato Fusina;</p>
	<p><i>b)</i> all'ottimizzazione, previa acquisizione mediante procedure espropriative o di diritto privato, di impianti e di infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;</p>	<p><i>b)</i> all'ottimizzazione, previa acquisizione mediante procedure espropriative o di diritto privato, di impianti e infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;</p>
	<p><i>c)</i> alla predisposizione e all'integrazione di studi tecnici e di ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;</p>	<p><i>c)</i> alla predisposizione e all'integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<i>d)</i> alla progettazione e alla realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;	<i>d)</i> alla progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;
	<i>e)</i> alla stipula di convenzioni con soggetti terzi per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;	<i>e)</i> alla stipula di convenzioni con soggetti terzi per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
	<i>f)</i> alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di impianti e di servizi di tutela della sanità, della sicurezza e dell'ambiente, in particolare di depurazione, di discarica e di trattamento e di recupero dei rifiuti;	<i>f)</i> alla progettazione, costruzione e gestione di impianti e servizi di tutela della sanità, della sicurezza e dell'ambiente, in particolare di depurazione, di discarica e di trattamento e recupero dei rifiuti;
	<i>g)</i> alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;	<i>g)</i> alla progettazione, realizzazione e gestione di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<i>h)</i> alla realizzazione e alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;	<i>h)</i> alla realizzazione e alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
	<i>i)</i> alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;	<i>i)</i> alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;
	<i>l)</i> alla determinazione e alla riscossione di tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e di servizi realizzati o gestiti direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o tramite concessionario.	<i>l)</i> alla determinazione e alla riscossione di tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti direttamente, o per mezzo di società a partecipazione regionale o da concessionario.
	5. Gli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.	4. Gli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
	6. I soggetti interessati possono presentare modifiche o revisioni dei progetti di	5. I soggetti interessati possono presentare modifiche o revisioni dei progetti di

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato a uno specifico riuso del sito da bonificare.</p>	<p>bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato a uno specifico riuso del sito da bonificare.</p>
		<p>6. Le conferenze dei servizi decisorie di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, convocate per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera sono indette congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla regione Veneto, che vi partecipa con diritto di voto. Resta ferma la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>7. Qualora gli accordi di programma di cui al comma 1 non siano sottoscritti e ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione dell'improcrastinabile necessità di avviare gli interventi di recupero e di sviluppo dell'area di Porto Marghera, la regione Veneto si può avvalere di un commissario denominato «Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera», nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta della regione Veneto, di concerto con il sindaco di Venezia.</p>	<p>7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, qualora gli accordi di programma di cui al comma 1 non siano sottoscritti e ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione della improcrastinabile necessità di avviare gli interventi di recupero e sviluppo dell'area di Porto Marghera, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Veneto, un commissario denominato «Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera».</p>
	<p>8. Fermo restando il rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione europea, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti all'Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa vigente, per l'attuazione del presente</p>	<p>8. Fermo il rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti all'Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	articolo attraverso un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera.	vigente, per l'attuazione del presente articolo attraverso un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera.
	9. Gli investimenti per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di bonifica restano a carico degli operatori economici che hanno determinato l'inquinamento delle aree oggetto di intervento. Nel caso di impossibilità di individuare colui che ha provocato l'inquinamento, gli oneri sono considerati nei costi delle opere di infrastrutturazione affidate in regime di concessione. Al recupero delle risorse dovute anche a titolo di risarcimento per il danno ambientale dai soggetti privati responsabili dell'inquinamento, provvede l'Alto commissario di cui al comma 7 senza oneri aggiuntivi per i privati nel caso in cui siano perfezionate apposite transazioni.	
Articolo 8 <i>(Norme di attuazione in materia socio-</i>	<i>Cfr. articolo 4, infra</i>	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<i>economica)</i>		
<p>1. Per gli incentivi alle aziende di cui all’articolo 1, comma 8, le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, imposte inferiori all’aliquota applicata a livello nazionale. Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali.</p>		
<p>2. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 8, per favorire la riconversione dell’economia veneziana alla <i>green economy</i> e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, e dalle direttive dell’Unione europea in materia, è previsto il</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l’impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell’acqua, dell’aria e del suolo sull’ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientate, e di progetti di infrastrutturazione della città, compresi gli edifici civili, con reti in fibra ottica. Sono inoltre cofinanziati progetti indirizzati a progetti <i>Smart cities</i>, secondo quanto previsto dal programma dell’Unione europea <i>Internet of things</i>. Per tali finalità è altresì prevista l’erogazione di finanziamenti da parte del Consiglio superiore di cui all’articolo 3, per un periodo non eccedente i cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato, destinati all’implementazione o all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nell’area metropolitana veneziana. Ai fini</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.</p>		
<p>3. Il piano per la nautica di diporto di cui all’articolo 1, comma 4, lettera <i>r</i>), individua la localizzazione e la soglia limite dei posti di ormeggio e in darsena per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia, riconfigura il confine del Polo nautico previsto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottato, con l’esclusione dell’ambito di arenile e mare prospicienti il Lido di</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
Venezia e Pellestrina, e prescrive altresì regole per la destinazione delle darsene e degli approdi a natanti di specifiche dimensioni, caratteristiche e potenza di motore.		
4. La regione Veneto verifica il rispetto dell’obbligo da parte della competente azienda unità locale socio sanitaria di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione di un bilancio della gestione amministrativa di Venezia insulare ed isole della laguna separato da quello di Mestre terraferma, adattando gli standard della ospedalità e dell’assistenza territoriale riconoscendo la specificità lagunare.		
Articolo 9 <i>(Ulteriori norme di attuazione)</i>		
1. Gli interventi di lavori pubblici facenti parte del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano finanziati con la presente legge sono esenti		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).		
<p>2. L’ammontare delle somme delle opere, degli incentivi e dei contributi compresi nel piano generale degli interventi è considerato al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità, ivi comprese le somme già stanziare ai sensi della precedente legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, non ancora impiegate e regolarmente contabilizzate nei bilanci degli enti interessati quali residui attivi.</p>		
<p>3. Nell’ambito del piano della mobilità del territorio veneziano, all’interno della conterminazione lagunare, per evitare sconvolgimenti degli equilibri idrogeologici di sedimenti consolidati, morfologie, falde acquifere e altri fluidi liquidi o gassosi, non possono essere eseguite operazioni di scavo al di sotto dello specchio acqueo lagunare per la posa di condotte adibite al trasporto di persone e merci; tale trasporto è organizzato con modalità e mezzi di</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>trasporto ad alta e qualificata tecnologia, adeguata, compatibile a breve e sostenibile a lungo termine nell’ambiente lagunare. Detto piano recepisce le deliberazioni del consiglio comunale di Venezia sulla regolamentazione dei flussi turistici, che indica un numero massimo sostenibile di visitatori per Venezia insulare, tenuto conto anche delle presenze collegate all’attività delle navi da crociera, e differenzia la mobilità turistica, che non deve però prevedere tempi e percorsi più veloci rispetto a quelli previsti per residenti e lavoratori pendolari.</p>		
<p>4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio superiore di cui all’articolo 3, provvede alla delimitazione territoriale del Parco regionale di interesse locale della Laguna di Venezia, di cui all’articolo 1, comma 8, lettera <i>h</i>), la cui direzione e gestione è affidata alle competenze del medesimo</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
Consiglio superiore.		
<p>5. Lo sviluppo e la riconversione della portualità di cui alla lettera <i>s</i>) del comma 4 dell’articolo 1 sono resi complessivamente compatibili con l’effettivo recupero morfologico della laguna ed esplicitati mediante un piano regolatore aggiornato alla data di entrata in vigore della presente legge, all’interno del quale può essere prevista una struttura portuale d’altura, la quale, oltre a dover essere condizionata e garantire modalità di trasferimento di merci e materiali attraverso la laguna rispettose del suo equilibrio idrodinamico, deve consentire l’estromissione del traffico petrolifero in considerazione della riconversione produttiva di Porto Marghera, nonché l’estromissione dei traffici commerciali con navi che per dimensione, stazza, dislocamento e pescaggio risultino incompatibili con i principi che regolano l’inversione del processo di degrado dell’ecosistema lagunare. In tale contesto, indipendentemente dalla realizzazione</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>della struttura portuale d’altura, soggetta alle strategie interportuali nazionali e dell’Alto Adriatico, deve essere prevista la specifica estromissione dall’intera laguna delle grandi navi da crociera, con apposito <i>terminal</i> crocieristico dedicato, anche in relazione al loro divieto di transito nel bacino S. Marco e nel canale della Giudecca già previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012. Nel caso le autorità competenti procedano con provvedimenti contenenti norme provvisorie o transitorie, viene fissato il termine non superiore a sei mesi per la presentazione di progetti alternativi volti alla esclusione delle grandi navi da crociera dalla laguna, al fine di poter valutare la soluzione finale ottimale.</p>		
<p>Articolo 10 <i>(Delega al Governo in materia di circolazione acquea del traffico)</i></p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell’ambito della laguna di Venezia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>		
<p><i>a)</i> il coordinamento e la disciplina di ogni tipo di traffico, con l’individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi, in conformità con quanto prescritto dall’articolo 4 e dell’articolo 9;</p>		
<p><i>b)</i> l’individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;</p>		
<p><i>c)</i> una disciplina delle materie inerenti i requisiti, i titoli professionali e le patenti,</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>necessari per l’esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;</p>		
<p><i>d)</i> una disciplina del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ad un sistema che privilegi le sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quelle di carattere penale, nonché la validità, a fini sanzionatori, di infrazioni riscontrate attraverso sistemi satellitari o similari. In particolare il sistema sanzionatorio deve prevedere che la violazione alle disposizioni relative al superamento della velocità massima consentita, nelle acque della laguna di Venezia, accertata anche a mezzo di apparecchi elettronici, comporti il fermo del mezzo da sette a trenta giorni. In caso di nuova violazione si procede alla confisca del mezzo. In caso di ulteriore violazione, sono revocati tutti i titoli abilitativi alla condotta o al comando dei mezzi nonché le autorizzazioni allo svolgimento del servizio pubblico. Nel caso di natanti o imbarcazioni per la cui conduzione non sia richiesto alcun titolo</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
abilitativo si applica, oltre al fermo e alla confisca, una sanzione pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro;		
<p>e) una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti, prevedendo, per tutte le navi che entrano nella laguna di Venezia o che utilizzano eventuali strutture portuali esterne, l’obbligo di usare carburanti con bassissimi contenuti di sostanze inquinanti, applicando i limiti più restrittivi imposti dalla normativa internazionale per le aree ECA (aree di controllo delle emissioni). Per le medesime navi è previsto l’obbligo di dotarsi delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale.</p>		
Articolo 11 <i>(Cessioni demaniali)</i>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, lettera <i>m</i>), le sottoelencate aree vengono sdemanializzate e cedute gratuitamente rispettivamente ai comuni di Venezia e Chioggia: Bacino di San Marco, Canale della Giudecca, Idroscalo G. Miraglia, forte di Sant’Andrea-Vignole, Arsenale, San Basilio ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze delle Ferrovie dello Stato lungo il canale della Scomenzera lato est, caserma Pepe-Lido, forte Ca’ Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, tutto l’arenile del Lido, forte Ca’ Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia, Forte San Felice. Per la finalità di cui al presente articolo, l’Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e alla delimitazione delle singole aree indicate, nonché alla loro consegna ai comuni rispettivamente di Venezia e di Chioggia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p>2. I progetti di utilizzo previsti dalla legislazione vigente possono essere</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.		
3. I progetti sono corredati di adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.		
4. Le amministrazioni proprietarie, dopo l’approvazione dei progetti da parte del Comitato provvedono, entro e non oltre tre mesi dalla data della loro approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.		
5. Per i beni demaniali loro concessi, le amministrazioni comunali di Venezia e Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.		
6. Le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree suddette del proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.		
<i>Cfr. articolo 1, comma 8, supra</i>	Articolo 4 <i>(Rivitalizzazione e recupero socio-economico)</i>	Articolo 7 <i>(Rivitalizzazione e recupero socio-economico)</i>
	1. La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e della laguna di Venezia sono perseguiti attraverso:	1. La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, della laguna di Venezia e della provincia di Venezia per le proprie competenze sono perseguiti attraverso:
	<i>a)</i> l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività;	<i>a)</i> l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile, commerciali e artigianali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		sostegno delle stesse attività;
	<i>b)</i> la realizzazione di fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci e di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o di aree demaniali;	<i>b)</i> la realizzazione di fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o aree demaniali;
	<i>c)</i> lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli e del Parco scientifico tecnologico di Venezia;	<i>c)</i> lo sviluppo del comparto fieristico e ricettivo-congressuale a fini culturali anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli, del VEGA (Parco scientifico tecnologico di Venezia) e della Fondazione San Servolo;
	<i>d)</i> l'incentivazione della residenza nel centro storico attraverso la previsione di contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato, di contributi per l'acquisto della prima casa e dell'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi, anche attraverso l'utilizzo dei ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non	<i>d)</i> la predisposizione di un piano di incentivazione della residenza nel centro storico, nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, comma 9, attraverso: 1) la previsione di contributi per il recupero e il restauro del patrimonio immobiliare privato;

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	strategico;	2) la concessione in locazione a canone moderato, e comunque non superiore a quello concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di un numero di almeno 1.500 alloggi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con priorità per i residenti e per le famiglie residenti neocostituite; 3) la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa, prioritariamente per le giovani coppie; 4) l'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi, prioritariamente per le giovani coppie;
	<i>e)</i> la manutenzione urbana e l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta all'interno del centro storico e delle isole;	<i>e)</i> la manutenzione urbana, l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e fondamenta all'interno del centro storico e delle isole;
		<i>f)</i> la gestione programmata e controllata dei flussi turistici sostenibili per la città, anche attraverso la quantificazione dell'ammontare dei contributi dovuti ai

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		sensi dell'articolo 15, comma 8;
	<i>f)</i> il recupero del patrimonio immobiliare privato;	
	<i>g)</i> il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;	<i>g)</i> il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;
	<i>h)</i> l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, nonché l'acquisizione di aree da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito del territorio comunale;	<i>h)</i> l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, nonché l'acquisizione di aree da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale;
	<i>i)</i> l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;	<i>i)</i> l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico, di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p><i>l)</i> l'acquisizione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio dell'università Ca' Foscari, dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), dell'Accademia delle belle arti di Venezia, degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche situati a Venezia e della Fondazione Biennale di Venezia, anche mediante la concessione di contributi;</p>	<p><i>l)</i> l'acquisizione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio dell'Università Ca' Foscari, dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), dello <i>Studium</i> generale <i>Marcianum</i>, del Conservatorio e dell'Accademia delle belle arti di Venezia, del Consiglio nazionale delle ricerche e della Fondazione Biennale di Venezia, anche mediante la concessione di contributi;</p>
	<p><i>m)</i> la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, per il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, per la riduzione dell'inquinamento e, in particolare, per la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera;</p>	<p><i>m)</i> la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, la riduzione dell'inquinamento e, in particolare, la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera;</p>
<p><i>Cfr. articolo 12, infra</i></p>	<p><i>n)</i> il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale di Venezia da destinare, tra l'altro, alle attività di gestione e di manutenzione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di</p>	<p><i>n)</i> il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 11 con il Ministero della difesa, nonché dalle concessioni in atto</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	porto e delle opere di ricerca e di sviluppo a queste correlate;	alla data di entrata in vigore della presente legge;
	<i>o)</i> lo sviluppo e la valorizzazione delle aree di Porto Marghera;	<i>o)</i> lo sviluppo e valorizzazione delle aree di Porto Marghera;
	<i>p)</i> la realizzazione di una rete idrica antincendio.	<i>p)</i> la realizzazione di una rete idrica antincendio.
	2. All'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> , <i>f)</i> , <i>g)</i> e <i>h)</i> , provvedono secondo le loro rispettive competenze i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, anche avvalendosi delle misure di agevolazione fiscale previste dalla presente legge.	2. All'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> e <i>h)</i> , provvedono, secondo le loro rispettive competenze, i comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino-Treporti e la provincia di Venezia anche avvalendosi dei finanziamenti e delle misure di agevolazione previste dalla presente legge.
	3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera <i>l)</i> , è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, in dipendenza della proprietà dei beni sui quali è di volta in volta necessario	3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera <i>g)</i> , è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, in dipendenza della proprietà dei beni sui quali è di volta in volta necessario

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>intervenire. A tale fine, la pianificazione delle rispettive attività è integrata allo scopo di permettere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse che sono messe a disposizione ai sensi della presente legge.</p>	<p>intervenire. A tal fine, la pianificazione delle rispettive attività è integrata allo scopo di permettere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse messe a disposizione in virtù delle previsioni della presente legge.</p>
	<p>4. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere <i>b), c), i), m), n), o) e p)</i>, è di competenza del comune di Venezia, secondo un programma definito dal Comitato.</p>	<p>4. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere <i>b), c), i), l), m), n), o) e p)</i>, spetta, ciascuno per le proprie competenze, al comune di Venezia e alla provincia di Venezia secondo il programma definito dal Comitato istituzionale.</p>
		<p>5. All'attuazione dell'obiettivo di cui al comma 1, lettera <i>c)</i>, per la parte relativa alla Fondazione San Servolo, provvede la provincia di Venezia secondo il programma definito dal Comitato istituzionale.</p>
	<p>5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del demanio, sentite le Amministrazioni statali interessate, indica in un apposito</p>	<p>6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>elenco gli immobili, presenti nel territorio del comune di Venezia, necessari al funzionamento degli uffici dello Stato e degli altri uffici pubblici, anche in previsione di nuovi fabbisogni per il decennio successivo. Gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, non compresi in tale elenco, a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 7 sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Venezia. Il comune è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare, previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione, anche in terraferma, di immobili. Le risorse recuperate mediante la concessione o la locazione dei beni immobili trasferiti al comune dovranno essere impegnate per l'attivazione delle finalità di cui alla presente legge.</p>	<p>dell'economia e delle finanze, sono individuati, mediante l'inserimento in appositi elenchi, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e di semplificazione, di cui alla lettera <i>b</i>) del medesimo comma 5, gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato non necessari al funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che sono da attribuire a titolo non oneroso al comune di Venezia; resta fermo, in ordine ai beni appartenenti al patrimonio culturale, quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e successive modificazioni.</p>
		<p>7. I beni individuati negli elenchi di cui al</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>comma 6 sono trasferiti al comune di Venezia a titolo non oneroso dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 ed entrano a far parte del demanio disponibile del comune di Venezia, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme dell'Unione europea di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.</p>
		<p>8. Il trasferimento dei beni effettuato ai sensi del presente articolo ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione del comune di Venezia nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>9. Il comune di Venezia è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione anche in terraferma di immobili. Le risorse rivenienti dalla predetta concessione o locazione sono finalizzate all'attuazione della presente legge. Per i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.</p>
	<p>6. L'amministrazione comunale di Venezia può concedere, nelle misure stabilite dalla stessa, contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico di Venezia da adibire a iniziative commerciali purché queste ultime garantiscano un numero di</p>	<p>10. L'amministrazione comunale di Venezia può concedere contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico da adibire ad iniziative artigianali e commerciali, purché queste ultime garantiscano un incremento occupazionale.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	occupati non inferiore a quindici.	
	<p>7. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, in conformità alla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, di cui alla decisione C(2007)5618 della Commissione, del 28 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C90 dell'11 aprile 2008, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni in favore delle imprese operanti nelle zone di censimento ammesse dalla predetta Carta degli aiuti</p>	<p>11. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, sulla scorta della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per le aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'intero periodo 2007-2013, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni a favore delle imprese operanti nelle zone di censimento ammesse dalla predetta Carta degli aiuti di Stato.</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	di Stato.	
		12. Gli incentivi e le agevolazioni introdotti dai decreti di cui al comma 11 sono erogati dai comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, nei limiti della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 15.
	8. I decreti legislativi di cui al comma 7 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	13. I decreti di cui al comma 11 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
	<i>a)</i> riconoscere incentivi e agevolazioni anche di carattere finanziario e fiscale per interventi finalizzati alla tutela e alla conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;	<i>a)</i> riconoscere incentivi e agevolazioni per interventi finalizzati a tutela e conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;
	<i>b)</i> promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in favore dell'ambiente;	<i>b)</i> promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato a favore dell'ambiente;
	<i>c)</i> sostenere l'accessibilità e la viabilità nei	<i>c)</i> sostenere l'accessibilità e la viabilità nei

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;	territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;
	<i>d)</i> prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, ivi inclusi quelli di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri tariffari;	<i>d)</i> prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, ivi inclusi quelli di raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali e tossico-nocivi, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri tariffari;
	<i>e)</i> prevedere misure per il contenimento di costi di trasporto delle merci per le imprese, anche sotto forma di parziale defiscalizzazione delle tariffe dei servizi di trasporto;	<i>e)</i> prevedere misure per il contenimento di costi di trasporto delle merci per le imprese;
	<i>f)</i> prevedere forme di defiscalizzazione per permettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, nonché per favorire lo sviluppo di	<i>f)</i> prevedere forme di contribuzione per permettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, per favorire lo sviluppo di attività

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;	economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;
	g) prevedere misure per il contenimento di costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, anche sotto forma di parziale defiscalizzazione delle tariffe;	g) prevedere misure per il contenimento di costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, nonché di acquisto e trasporto di gas metano;
	<p><i>h)</i> in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori componenti di costo del fattore lavoro, prevedere il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali, anche nella forma:</p> <p>1) di incentivi per l'incremento dell'occupazione, costituiti da un contributo annuo attribuito, per un periodo determinato, nella forma di credito d'imposta, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>2) della defiscalizzazione delle aliquote d'imposta sulle attività produttive;</p>	
		<p><i>h)</i> prevedere che i contributi siano</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		attribuiti anche in ragione del rispetto e della valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni tradizionali certificate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;
	<i>i)</i> costituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un Osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefici di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.	<i>i)</i> costituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un Osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefici di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.
	9. Gli atti di acquisto relativi alla prima casa, aventi ad oggetto immobili presenti nel territorio dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, anche se non assistiti da contributo, sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.	
	10. L'efficacia delle misure di cui al	14. L'efficacia delle misure previste dai

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>comma 7 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>decreti di cui al comma 11 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, a norma degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.</p>
	<p>11. I comuni del bacino idrografico della laguna di Venezia promuovono la costituzione di società a capitale misto per la gestione associata dei servizi pubblici locali.</p>	<p>15. I comuni del bacino idrografico della laguna di Venezia promuovono la costituzione di società a capitale misto per la gestione associata dei servizi pubblici locali.</p>
	<p>Articolo 5 <i>(Manutenzione urbana e sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia)</i></p>	<p>Articolo 8 <i>(Manutenzione urbana e sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia)</i></p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle comunità lagunari, la manutenzione urbana del comune di Venezia è volta:	1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle comunità lagunari, la manutenzione urbana del comune di Venezia è rivolta:
	a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini, ricomprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, secondo il programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;	a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini, ricomprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, secondo il programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;
	b) al restauro e alla ristrutturazione di ponti e di fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per <i>insulae</i> , già avviate dal Magistrato alle acque di Venezia, e comunque comprese nelle attività del medesimo Magistrato;	b) al restauro e alla ristrutturazione di ponti e fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per <i>insulae</i> , già avviate dal Magistrato alle acque, e comunque ricomprese nelle attività del Magistrato alle acque;
	c) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;	c) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;
		d) al restauro e al risanamento, anche

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		statico-strutturale, degli edifici monumentali di pubblico interesse artistico, storico, culturale, di proprietà pubblica o privata;
	<i>d)</i> alla realizzazione del consolidamento delle fondamenta degli immobili privati.	<i>e)</i> alla realizzazione del consolidamento delle fondamenta degli immobili privati.
	2. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e alla conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, e gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.	2. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.
	3. Al fine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione Veneto e il comune di	3. Al fine di cui al comma 2 la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per <i>insulae</i>, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per <i>insulae</i>, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
	<p>4. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili a intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso e assegnando altresì il termine entro cui i lavori devono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato a eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori</p>	<p>4. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili a intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore ai tre mesi, indicando il limite del contributo concesso e assegnando altresì il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di tre mesi senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato a eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni,</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>stessi, detratto il contributo a essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo.</p>	<p>addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo a essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.</p>
	<p>5. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare, il comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generarle dello Stato, nel rispetto delle norme applicabili dell'Unione europea.</p>	<p>5. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese (PMI) innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare, il comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme dell'Unione europea vigenti in materia.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	Articolo 7 <i>(Progetto Marghera)</i>	Articolo 10 <i>(Progetto Marghera)</i>
	1. La regione Veneto e il comune di Venezia, tramite accordi di programma, approvano e aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato «Progetto Marghera».	1. La regione Veneto, il comune di Venezia, il comune di Mira e l'autorità portuale di Venezia, tramite accordi di programma, approvano e aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato Progetto Marghera.
	2. Il Progetto Marghera favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare:	2. Il Progetto Marghera favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare:
	<i>a)</i> la realizzazione di infrastrutture per l'area produttiva di Porto Marghera, individuata dalla vigente variante al piano regolatore generale per Porto Marghera, di cui alla deliberazione del consiglio comunale di Venezia del 22-23 luglio 1996, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 350 del 9 febbraio	<i>a)</i> la realizzazione di infrastrutture per le aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera;

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	1999;	
	<i>b)</i> le infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie per le persone e per le merci;	<i>b)</i> le infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie, sia per le persone che per le merci;
	<i>c)</i> una rete viaria separata da quella urbana su cui far viaggiare le merci;	<i>c)</i> una rete viaria separata da quella urbana su cui far viaggiare le merci;
	<i>d)</i> una rete ciclabile che colleghi le aree di sviluppo con il polo universitario di via Torino, con il Parco di San Giuliano e con le nuove aree di sviluppo residenziale e direzionale di Porto Marghera;	<i>d)</i> una rete ciclabile che colleghi le aree di sviluppo con il polo universitario di Via Torino, con il Parco di San Giuliano e con le nuove aree di sviluppo residenziale e direzionale di Porto Marghera;
	<i>e)</i> lo sviluppo residenziale, di impianti ricreativi e di centri congressuali, direzionali e logistici;	<i>e)</i> lo sviluppo residenziale, di impianti ricreativi, di centri congressuali, direzionali e logistici;
	<i>f)</i> la riconversione industriale di siti contaminati;	<i>f)</i> la riconversione industriale di siti contaminati, anche attraverso la realizzazione di impianti per la generazione di elettricità da sistemi fotovoltaici innovativi e ad alto rendimento;

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p><i>g)</i> l'acquisizione, mediante procedure espropriative o negozi di diritto privato, di lotti destinati ad attività economico-produttive, e la loro attrezzatura, ivi compresi la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento con le reti di trasporto o di telecomunicazione;</p>	<p><i>g)</i> l'acquisizione, mediante procedure espropriative o negozi di diritto privato, di lotti destinati ad attività economico-produttive, e la loro attrezzatura, ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento con le reti di trasporto o di telecomunicazione;</p>
	<p><i>h)</i> la cessione alle imprese di lotti attrezzati;</p>	<p><i>h)</i> la cessione alle imprese di lotti attrezzati;</p>
	<p><i>i)</i> la costruzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali, portuali e artigianali;</p>	<p><i>i)</i> la costruzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali, portuali e artigianali;</p>
	<p><i>l)</i> la vendita e la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e di impianti nelle aree attrezzate;</p>	<p><i>l)</i> la vendita e la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e di impianti nelle aree attrezzate;</p>
	<p><i>m)</i> la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti tecnologici per la realizzazione e per la gestione di tutti gli impianti a rete;</p>	<p><i>m)</i> la progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici per la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti a rete;</p>
	<p><i>n)</i> la progettazione, costruzione e gestione</p>	<p><i>n)</i> la progettazione, costruzione e gestione</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	di interporti e centri intermodali;	di interporti e centri intermodali;
	o) il recupero degli immobili preesistenti e l'attuazione di programmi di reindustrializzazione;	o) il recupero degli immobili preesistenti e l'attuazione di programmi di deindustrializzazione e reindustrializzazione;
	p) l'individuazione di strumenti che favoriscano la residenzialità, di impianti ricreativi e di centri direzionali, congressuali e fieristici.	p) l'individuazione di strumenti che favoriscano la residenzialità, di impianti ricreativi, centri direzionali, congressuali e fieristici.
	3. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia approvato l'accordo di programma di cui al comma 1 del presente articolo, le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo sono svolte dall'Alto commissario di cui all'articolo 6, comma 7.	3. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia approvato l'accordo di programma di cui al comma 1, le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Alto commissario di cui all'articolo 9, comma 7.
Articolo 12 <i>(Arsenale di Venezia)</i>	Articolo 8 <i>(Arsenale di Venezia)</i>	Articolo 11 <i>(Arsenale di Venezia)</i>
1. L'Arsenale è un patrimonio inalienabile e indivisibile della città di Venezia. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia	1. Le aree e gli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono trasferiti al demanio civile e sono sottoposti al	

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
sono trasferiti al comune di Venezia.	processo di sdemanializzazione e di riutilizzazione previsto dal presente articolo.	
	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Commissione per la sdemanializzazione e la riutilizzazione dell'Arsenale di Venezia, nominata e presieduta dal sindaco di Venezia e composta da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante della regione Veneto. Gli enti interessati indicano una terna di nomi, all'interno della quale il sindaco procede alla scelta.</p>	<p>1. Le modalità di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono definite con apposito protocollo d'intesa e successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto e il comune di Venezia. All'attuazione del protocollo provvede il Ministero della difesa, d'intesa con il comune di Venezia.</p>
	<p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui al comma 2 predispone il piano di valorizzazione dell'Arsenale di Venezia, tenendo in considerazione gli insediamenti esistenti. Il piano è sottoposto all'approvazione del</p>	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	Comitato e costituisce variante al piano regolatore del comune di Venezia. Qualora entro dodici mesi dall'adozione del piano il comune di Venezia non provveda a dare attuazione al piano, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.	
<i>Cfr. anche comma 1, supra</i>	4. La proprietà dei beni di cui al comma 1 è trasferita al comune di Venezia dopo l'approvazione del piano da parte della Commissione di cui al comma 2.	
	5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la società Arsenale di Venezia spa è posta in liquidazione.	
2. Il comune di Venezia procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari situati nell'area di cui al comma 1. Resta confermato l'uso gratuito	6. Gli immobili occupati dal personale dipendente dell'Amministrazione militare sono trasferiti gratuitamente al comune di Venezia. Il comune procede al trasferimento a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
già concesso alla sola Fondazione La Biennale di Venezia.	singoli compendi immobiliari, tenendo conto del valore catastale delle singole porzioni abitative, nonché, ai fini della riduzione del prezzo d'acquisto, dei canoni versati dagli acquirenti, fino al momento dell'alienazione.	
	7. L'acquisto di cui al comma 6 deve essere perfezionato entro tre mesi dalla comunicazione all'uopo notificata dal comune di Venezia ai legittimi occupanti delle singole unità abitative.	
	8. Ove gli aventi diritto non intendano acquistare gli immobili entro il termine di cui al comma 7, le unità abitative restano nella disponibilità del comune di Venezia con l'obbligo di concederle in locazione a canoni agevolati agli stessi occupanti.	
	9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità edilizie dell'Arsenale di Venezia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono nelle disponibilità della Fondazione «La Biennale» di Venezia	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>sono trasferite, a titolo di proprietà, alla medesima Fondazione, al fine di garantire lo sviluppo delle attività istituzionali della stessa Fondazione, anche attraverso la concessione a terzi.</p>	
	<p>10. Le ulteriori unità edilizie sono trasferite, a titolo di proprietà, al comune di Venezia.</p>	
	<p>11. Tutti i trasferimenti delle unità edilizie comprese nel compendio immobiliare dell'Arsenale di Venezia sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.</p>	
	<p>12. La pianificazione delle aree dell'Arsenale di Venezia sulla base delle linee-guida proposte da esperti e definite dal Comitato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge privilegia la destinazione espositiva e museale, la destinazione alle attività di ricerca e industriali connesse alla manutenzione e gestione del sistema delle opere di regolazione delle maree e la destinazione turistico-ricettiva e terziaria,</p>	

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	e prevede la sede per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e sugli ecosistemi sensibili di competenza dell'autorità portuale.	
	13. Il comune di Venezia procede, sulla base delle previsioni del piano di cui al comma 3, ad affidare, previa gara pubblica, le attività per la riqualificazione, lo sviluppo e la gestione dei compendi immobiliari dell'Arsenale di Venezia. A tal fine, il comune di Venezia procede mediante concessione di beni immobili o concessioni di costruzione e di gestione, da aggiudicare anche attraverso il sistema della finanza di progetto.	
	14. Al fine di cui al comma 13, conservano piena efficacia le concessioni legittimamente assentite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune di Venezia subentra quale concedente all'Agenzia del demanio.	
3. Le somme ricavate per effetto della concessione degli immobili di cui al	15. Le somme ricavate dal comune di Venezia per effetto dell'alienazione,	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>comma 2 sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell’Arsenale.</p>	<p>concessione e locazione degli immobili ai sensi del presente articolo, sono direttamente ed esclusivamente impiegate dallo stesso comune per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere <i>a), b), c), d), e)</i> e <i>f)</i>. Il comune di Venezia è tenuto a comunicare al Comitato, ai fini del riparto di cui all'articolo 3, comma 1, le somme incassate per effetto dell'alienazione degli immobili.</p>	
<p>4. Il comune di Venezia si dota degli strumenti operativi volti a gestire unitariamente l’Arsenale e a garantirne la conservazione e il recupero fisici e funzionali.</p>		
<p>5. L’Arsenale è sottoposto ai normali strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia.</p>		
<p>Articolo 13 <i>(Delega al Governo in materia culturale)</i></p>	<p>Articolo 9 <i>(Istituti universitari, enti culturali e fondazioni)</i></p>	<p>Articolo 12 <i>(Istituti universitari - Enti culturali - Fondazioni)</i></p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti universitari, degli enti culturali e di ricerca, delle fondazioni con sede nelle città della laguna di Venezia.</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire la creazione e lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, di istituti universitari, di enti culturali e di fondazioni con sede a Venezia.</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti universitari, degli enti culturali e delle fondazioni con sede a Venezia.</p>
<p>2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l’autonomia</p>	<p>a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l’autonomia</p>	<p>a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l’autonomia</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
finanziaria;	finanziaria;	finanziaria;
<i>b)</i> prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;	<i>b)</i> prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;	<i>b)</i> prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;
<i>c)</i> delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;	<i>c)</i> delineare gli obiettivi degli istituti universitari, degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;	<i>c)</i> delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;
<i>d)</i> promuovere corsi di studio in lingua straniera;	<i>d)</i> promuovere corsi di studio in lingua straniera;	<i>d)</i> promuovere corsi di studio in lingua straniera;
<i>e)</i> favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;	<i>e)</i> prevedere un'adeguata riserva di posti di professore ordinario di prima fascia da coprire con chiamate dirette di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;	<i>e)</i> favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;
<i>f)</i> favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;	<i>f)</i> favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;	<i>f)</i> favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>g) promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;</p>	<p>g) promuovere con iniziative di livello scientifico e didattico le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;</p>	<p>g) promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;</p>
<p>h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nelle città della laguna di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.</p>	<p>h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nella città di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.</p>	<p>h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nella città di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.</p>
		<p>i) prevedere che il finanziamento pubblico delle iniziative disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sia limitato alla destinazione, da parte del comune di Venezia, del 2 per cento annuo delle risorse derivanti dall'applicazione dei contributi di cui all'articolo 15, comma 8.</p>
	<p>Articolo 10 <i>(Area di ricerca scientifica e tecnologica della laguna di Venezia)</i></p>	<p>Articolo 13 <i>(Area di ricerca scientifica e tecnologica della laguna di Venezia)</i></p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>1. È costituito un consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono stabiliti nello statuto del consorzio.</p>	<p>1. È costituito un consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono precisati nello statuto del consorzio.</p>
	<p>2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.</p>	<p>2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.</p>
	<p>3. Il consorzio è costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto e la provincia di Venezia. Sono membri di diritto l'università Ca' Foscari di Venezia, lo IUAV di Venezia e gli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche di Venezia. Possono entrare a far parte del</p>	<p>3. Il consorzio è costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto, la provincia di Venezia e il Magistrato alle acque. Sono membri di diritto l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia, lo <i>Studium</i> generale <i>Marcianum</i>, il conservatorio, l'Accademia di belle arti</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti o associazioni o privati che si obbligano a erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto del medesimo consorzio.</p>	<p>di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti o associazioni o privati che si obbligano ad erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto.</p>
	<p>4. Il consorzio ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e di istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.</p>	<p>4. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.</p>
	<p>5. Nessuna zona all'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il consorzio, sentito il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei fondi, fabbricati e altri beni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.</p>	<p>5. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il consorzio, sentito il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei fondi, fabbricati e altri beni, prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.</p>
	<p>6. Entro sei mesi dalla data di entrata in</p>	<p>6. Entro sei mesi dalla data di entrata in</p>

<p align="center">A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)</p>	<p align="center">A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)</p>	<p align="center">A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)</p>
	<p>vigore della presente legge, lo statuto del consorzio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto sono precisati i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento dell'ente e del relativo patrimonio ed è individuata la dotazione organica con le relative qualifiche funzionali del personale.</p>	<p>vigore della presente legge, lo statuto del consorzio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto sono precisati i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento dell'ente e del relativo patrimonio ed è individuata la dotazione organica con le relative qualifiche funzionali del personale.</p>
<p align="center">Articolo 14 <i>(Commissione di salvaguardia)</i></p>	<p align="center">Articolo 11 <i>(Commissione per la salvaguardia di Venezia)</i></p>	<p align="center">Articolo 14 <i>(Commissione per la salvaguardia di Venezia)</i></p>
<p>1. La Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime i propri pareri vincolanti per le autorizzazioni edilizie e per i piani negli ambiti territoriali di competenza e per i settori di intervento sino al momento in cui vengono approvati i piani di assetto territoriale (PAT) comunali, il nuovo piano regolatore del porto, il piano regolatore aeroportuale, il piano</p>	<p>1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, di seguito denominata «Commissione», che opera come conferenza permanente di servizi fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale, esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguire nella conterminazione lagunare, nei centri</p>	<p>1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, che opera come conferenza permanente di servizio e rimane istituita fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale (PAT), esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguire nella conterminazione lagunare, nei centri storici di Venezia,</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
morfologico della laguna, il piano di bacino ed il piano di assetto idrogeologico del bacino scolante in adeguamento al PALAV.	storici di Venezia, Cavallino-Treporti, Chioggia e Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, ad esclusione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.	Cavallino-Treporti, Chioggia e Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, ad esclusione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
2. La Commissione di salvaguardia di cui al comma 1 esprime, successivamente, i pareri paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito della conterminazione lagunare.	<i>Cfr. anche comma 10, oltre</i>	
3. La Commissione di salvaguardia di cui al comma 1 è composta da:		
<i>a)</i> il presidente della regione Veneto, che la presiede;		
<i>b)</i> un rappresentante dell'Unesco;		
<i>c)</i> un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;		

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<i>d)</i> un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;		
<i>e)</i> un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -- Consiglio nazionale delle ricerche;		
<i>f)</i> il Soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna;		
<i>g)</i> il Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare;		
<i>h)</i> il coordinatore del Consiglio superiore, di cui all'articolo 3, comma 5;		
<i>i)</i> il rappresentante dell'Azienda unità locale socio sanitaria competente;		
<i>l)</i> tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;		

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<i>m)</i> tre rappresentanti del comune di Venezia eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;		
<i>n)</i> due rappresentanti degli altri comuni della conterminazione lagunare, designati dai rispettivi sindaci con voto limitato;		
<i>o)</i> un rappresentante dei vigili del fuoco del comando di Venezia.		
	<p>2. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>c)</i>, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che non comportano modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti e che non recano pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico.</p>	<p>2. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere <i>a)</i> e <i>c)</i>, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico.</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	3. La Commissione può delegare ai comuni di cui al comma 1 l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico.	3. La Commissione può delegare ai comuni di cui al comma 1 l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico.
	4. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che sono obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere autorizzatorio relativo ai beni paesaggistici.	4. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere autorizzatorio relativo ai beni paesaggistici.
	5. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sugli strumenti di pianificazione e sulla strumentazione urbanistica.	5. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sugli strumenti di pianificazione e sulla strumentazione urbanistica.
	6. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione corredate delle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal	6. Solo per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali,

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	ricevimento.	entro un mese dal ricevimento.
	<p>7. La Commissione esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione per le pratiche edilizie ed entro il termine di sessanta giorni per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere <i>d</i>) e <i>f</i>), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Tali termini possono essere prorogati, per chiarimenti e integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore, rispettivamente, a quindici e a trenta giorni. Qualora il parere della Commissione non sia espresso entro tali termini, si intende reso in senso favorevole. Qualora il parere sia espresso con il voto contrario del presidente, del Magistrato alle acque di Venezia, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e</p>	<p>7. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro il termine di un mese dal ricevimento della documentazione per le pratiche edilizie ed entro il termine di due mesi per tutti gli interventi di trasformazione e modifica del territorio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali termini possono essere prorogati, per chiarimenti e integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore, rispettivamente, a quindici e a trenta giorni. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia non sia espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole. Qualora il parere sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, per motivi attinenti alla salvaguardia</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>laguna, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese e il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.</p>	<p>dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese e il Presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro tre mesi dal ricevimento degli atti, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.</p>
	<p>8. Per il funzionamento degli uffici della Commissione la regione Veneto si avvale di proprio personale.</p>	<p>8. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia, la regione Veneto si avvale di proprio personale.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>9. La Commissione esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza. Il parere sostituisce ogni altro provvedimento comunque denominato, ivi compreso quello di conformità urbanistica. Resta ferma la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, regionale e provinciale.</p>	<p>9. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza. Il parere sostituisce ogni altro provvedimento comunque denominato, ivi compreso quello di conformità urbanistica. Resta ferma la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale, regionale e provinciale.</p>
<p><i>Cfr. comma, 2, supra</i></p>	<p>10. Ai fini della semplificazione delle procedure di autorizzarne paesaggistica, il confine della conterminazione lagunare coincide con l'intero territorio dei nove comuni della gronda lagunare. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è rilasciata dalla Commissione su parere vincolante della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna.</p>	<p>10. Ai fini della semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica, il confine della conterminazione lagunare coincide con l'intero territorio dei nove comuni della gronda lagunare. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è rilasciata dalla Commissione di cui al presente articolo su parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
Articolo 15 <i>(Città metropolitana di Venezia)</i>		Articolo 16 <i>(Città metropolitana)</i>
1. La legge che provvede alla definizione dell’assetto istituzionale della città metropolitana di Venezia ne mette in relazione gli organi e le funzioni con gli organismi e le relative attribuzioni previsti dalla presente legge.		1. Al perseguimento della rivitalizzazione e dello sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e della laguna di Venezia concorrono anche le risorse strutturali dei territori circostanti sui quali ricadono gli effetti diretti e permanenti.
		2. Gli obiettivi di sviluppo e le conseguenti attività volte al loro raggiungimento sono integrati nell’ambito di un’area in grado di sostenere le migliori condizioni di efficienza amministrativa dei processi e di efficacia socio-economica degli interventi.
		3. In applicazione della normativa sul federalismo e del principio di sussidiarietà, è istituita la città metropolitana di Venezia, la cui delimitazione coincide con i confini della

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		provincia di Venezia.
		4. La presidenza della provincia di Venezia esercita le funzioni di presidenza della città metropolitana per il periodo intercorrente tra l'istituzione della stessa e l'entrata in vigore delle nomine dei componenti dei suoi organi elettivi, come risultanti dagli esiti delle consultazioni popolari appositamente indette.
Articolo 16 <i>(Finanziamento delle opere)</i>	Articolo 12 <i>(Norme finanziarie)</i>	Articolo 15 <i>(Norme finanziarie)</i>
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante le entrate a bilancio dello Stato relative:	1. Per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge lo Stato concorre:	1. All'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge, sono destinati:
<i>a)</i> ad imposte dirette e indirette, diritti e tasse relativi ad attività svolte nell’ambito del porto di Venezia e di Chioggia, di competenza dello Stato;		
	<i>a)</i> con le risorse stanziare e da stanziare	<i>a)</i> le risorse stanziare e da stanziare per il

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per quanto attiene al completamento delle opere di regolazione delle maree e alla successiva gestione delle stesse, nonché per la realizzazione della metropolitana sub-lagunare;	finanziamento delle opere comprese nel programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per quanto attiene al completamento delle opere di regolazione delle maree;
		<i>b)</i> gli stanziamenti annuali a tal fine stabiliti dalla legge di bilancio;
	<i>b)</i> destinando alle attività di cui alla presente legge le accise previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla produzione, importazione e commercializzazione degli idrocarburi erogati nella regione Veneto;	<i>c)</i> le accise, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte nella produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, applicate sul gas naturale per combustione per usi civili generato dal terminale Adriatic LNG;
		<i>d)</i> le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento di euro 0,005 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
<i>b)</i> a quota parte del gettito IRPEF, IRAP e sull'imposta sul valore aggiunto riscosso sul territorio dei comuni della conterminazione lagunare di cui alla presente legge;		<i>e)</i> le risorse derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, che i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti possono istituire ovvero deliberare;
<i>c)</i> al gettito IMU di competenza statale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera <i>f)</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riscosso sul territorio dei comuni della conterminazione lagunare di cui alla presente legge.		
	<i>c)</i> destinando alle attività di salvaguardia fisica ed ambientale di cui alla presente legge, un contributo aggiuntivo pari all'1 per cento degli introiti ad ogni titolo connessi con l'utilizzo della struttura	<i>f)</i> un contributo pari all'1 per cento degli introiti ad ogni titolo connessi con l'utilizzo della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera <i>a)</i> ;

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera <i>a</i>).	
		g) le altre risorse di cui al presente articolo.
<p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2013, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo ed è fissato, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l’ammontare annuale delle quote di gettito dei tributi e delle imposte di cui alle lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), comunque non inferiore a complessivi 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2013, da attribuire al Fondo di cui al comma 3.</p>		
<p>3. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall’anno</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>2014, al Fondo per l’attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e vincolate all’attuazione degli interventi del piano generale degli interventi di cui all’articolo 1. Al comune di Chioggia, per le finalità di cui alla presente legge, è assegnato almeno il 12 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Per l’anno 2013, le predette somme sono assegnate al Fondo per l’attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano entro il 31 dicembre 2013.</p>		
<p>4. Le somme di cui al comma 1, qualora siano inferiori a 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui all’articolo 17.</p>		
	<p>2. Alla determinazione dell’entità delle risorse di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 1</p>	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione di quanto effettivamente versato annualmente all'erario in relazione alla produzione, importazione e commercializzazione di idrocarburi per attività espletate nella regione Veneto.</p>	
	<p>3. Le risorse di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 1 sono destinate per il 30 per cento alla regione Veneto per interventi infrastrutturali, da eseguire nel territorio regionale, per il 10 per cento al comune di Venezia e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna per gli interventi di competenza di cui all'articolo 4 e, per il residuo 60 per cento, alle attività preordinate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, lettere <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>), 7, 8 e 9.</p>	<p>2. Le risorse di cui al comma 1, lettera <i>c</i>), sono destinate:</p> <p><i>a</i>) per il 55 per cento al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge nonché dei progetti di bonifica approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e degli accordi di programma di cui all'articolo 9 della presente legge;</p> <p><i>b</i>) per il 30 per cento alla realizzazione delle opere infrastrutturali di competenza della regione Veneto;</p> <p><i>c</i>) per il 10 per cento per la realizzazione degli interventi di competenza del</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>comune di Venezia di cui agli articoli 7 e 8;</p> <p><i>d)</i> per il 5 per cento per la realizzazione degli interventi di competenza della provincia di Venezia di cui all'articolo 7.</p>
	<p>4. Le risorse di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 1 sono ripartite tra gli enti competenti alla realizzazione degli interventi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, previa delibera di ripartizione del Comitato. Nella ripartizione il Comitato tiene conto delle indicazioni della segreteria tecnica in ordine al regolare avanzamento delle attività di competenza di ciascuna amministrazione potendo ripartire ulteriori risorse solo in favore degli enti i cui programmi sono in corso, in coerenza con le previsioni di cui alla pianificazione definita ai sensi della presente legge, nonché delle risorse recuperate dal comune di Venezia in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e dall'autorità portuale di Venezia ai sensi</p>	<p>3. Le risorse di cui al comma 1, lettera <i>d)</i>, sono ripartite tra gli enti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge con decreto del Ministro dell'economia e finanze, previa delibera di ripartizione del Comitato istituzionale di cui all'articolo 6. Nella ripartizione il Comitato istituzionale tiene conto delle indicazioni della segreteria tecnica in ordine al regolare avanzamento delle attività di competenza di ciascuna amministrazione potendo ripartire ulteriori risorse solo a favore degli enti i cui programmi siano in corso, in coerenza con le previsioni di cui alla pianificazione definita ai sensi della presente legge.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	dell'articolo 2, comma 5, lettera <i>a</i>).	
		4. Le risorse di cui al comma 1, lettera <i>e</i>), sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 di competenza dei comuni che applicano l'addizionale di cui alla medesima lettera <i>e</i>).
		5. Le risorse di cui al comma 1, lettera <i>f</i>) sono destinate al finanziamento degli interventi di competenza del comune di Venezia previsti dalla presente legge.
	5. Al comune di Chioggia è assegnato almeno il 10 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia. Con le risorse assegnate il comune di Chioggia provvede a realizzare gli interventi necessari per attuare gli obiettivi di cui alle lettere <i>a</i>), <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>), <i>g</i>) e <i>h</i>) del comma 1 dell'articolo 4.	6. Al comune di Chioggia è assegnato non meno del 10 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia per la realizzazione degli interventi di sua competenza di cui all'articolo 7.
	6. Gli stanziamenti previsti in favore del comune di Venezia sono destinati anche al comune di Cavallino-Treporti nella	7. Gli stanziamenti previsti a favore del comune di Venezia sono da destinare anche al comune di Cavallino-Treporti

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	misura stabilita dal Comitato.	nella misura stabilita dal Comitato istituzionale.
	7. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera <i>h</i>), sono finanziati dal comune di Venezia mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico.	
		<p>8. Per il finanziamento degli interventi di propria competenza previsti dalla presente legge e, in particolare, per la tutela dei beni culturali e per il miglioramento dell'accoglienza, nonché per garantire la gestione controllata e programmata dei flussi turistici sostenibili per la città, il comune di Venezia può introdurre, sentite le categorie imprenditoriali di settore quanto alle modalità di applicazione:</p> <p><i>a</i>) un contributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>di 10 euro per notte di soggiorno;</p> <p><i>b)</i> un contributo, compreso tra 2 e 5 euro a persona, sui turisti che, con qualsiasi mezzo di trasporto, raggiungono il comune di Venezia senza pernottarvi, secondo condizioni, importi e modalità fissati dallo stesso comune.</p>
		<p>9. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere <i>d)</i> e <i>h)</i>, sono finanziati dal comune di Venezia anche mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare comunale non strategico.</p>
	<p>8. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6, ai concessionari delle aree di bonifica e di riconversione di Porto Marghera è applicato un contributo straordinario aggiuntivo, successivamente stabilito, per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalla bonifica e riconversione delle predette aree.</p>	<p>10. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 9, ai concessionari delle aree di bonifica e di riconversione di Porto Marghera è applicato un contributo straordinario aggiuntivo pari ad euro 1 per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali nonché dalle bonifiche e dalla riconversione delle predette aree.</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>9. Il comune di Venezia è autorizzato ad assoggettare le valorizzazioni immobiliari derivanti generate dagli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le variazioni di destinazione urbanistica, a un contributo straordinario di urbanizzazione nella misura dell'1 per cento della predetta valorizzazione, ponendolo a carico del soggetto attuatore. Tali risorse aggiuntive sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.</p>	<p>11. Il comune di Venezia è autorizzato ad assoggettare le valorizzazioni immobiliari generate dagli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le variazioni di destinazione urbanistica, a un contributo straordinario di urbanizzazione nella misura del 50 per cento della predetta valorizzazione, ponendolo a carico del soggetto attuatore. Tali risorse aggiuntive sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.</p>
	<p>10. Le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità previste dagli articoli 120 e 121 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che</p>	<p>12. Le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità di cui agli articoli 120 e 121 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che appartiene o è in consegna</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	appartiene o che è in consegna allo Stato, sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.	allo Stato, sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.
	11. Gli stanziamenti previsti in favore del comune di Venezia sono destinati anche al comune di Cavallino-Treporti nella misura stabilita dal Comitato.	
	12. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, valorizzazione, sponsorizzazione e restauro realizzate nella città di Venezia e nella laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva nelle attività di tutela, manutenzione e restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.	13. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, valorizzazione, sponsorizzazione e restauri realizzati nella città di Venezia e nella laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva nelle attività di tutela, manutenzione e restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>13. Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio di cui all'articolo 10 un fondo di dotazione per gli anni 2013-2015 determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>14. Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio di cui all'articolo 13 un fondo di dotazione per gli anni 2013-2015 determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze mediante utilizzazione delle risorse derivanti dal comma 1, lettera c), del presente articolo.</p>
	<p>14. Al fine di agevolare lo sviluppo socio-economico delle aree bonificate di Porto Marghera e di favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni ivi insediate, è istituita la zona franca urbana dell'area di Porto Marghera e alla stessa si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>	
	<p>15. Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte nel territorio del comune di Venezia, sono</p>	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	esenti dai diritti doganali.	
	<p>16. Il comune di Venezia è autorizzato a istituire un'imposta sugli immobili situati nel proprio territorio correlata al valore commerciale degli stessi non superiore all'8 per cento su base annua. Il tributo grava sul possessore e assorbe ogni altra tassa o imposta, diretta o indiretta, fatta eccezione per l'imposta di registro sulle eventuali alienazioni.</p>	
	<p>17. Per le finalità di cui alla presente legge, il comune di Venezia è autorizzato a richiedere fino al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ricavata dal gettito ottenuto dai residenti della regione Veneto. La decisione è adottata dal Comitato, tenuto conto delle risorse già acquisite nonché delle necessità indicate per l'attuazione dei programmi in corso.</p>	
	<p>18. Il comune di Venezia è autorizzato, previo assenso del Comitato, ad istituire un'imposta fino al 10 per cento del prezzo</p>	

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<p>pagato dai fruitori dei servizi connessi al turismo nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dei residenti del medesimo comune di Venezia.</p>	
	<p>19. Il comune di Venezia provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino del regime giuridico delle valli da pesca in esercizio nella laguna.</p>	
		<p>15. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la cedolare secca si applica sul canone di locazione ridotto del 10 per cento. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera <i>d</i>).</p>
		<p>16. Al fine di favorire gli interventi di cui all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti spa e la Banca europea degli investimenti sono autorizzate ad anticipare al comune ovvero alla città metropolitana di Venezia finanziamenti in conto capitale, fino al</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		<p>limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti spa, comprese le quote degli interessi maturati.</p>
		<p>17. Le risorse finanziarie di cui alla presente legge sono annualmente quantificate dal Comitato di cui all'articolo 6 e versate nel Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Le opere e le attività previste dalla presente legge sono finanziate nei limiti delle risorse finanziarie realizzate e confluite nel predetto Fondo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse derivanti dai tributi di cui alle lettere <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>) del comma 1 del presente articolo sono quantificate con riferimento</p>

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
		all'esercizio precedente e rese disponibili per le finalità di cui al presente comma.
Articolo 17 <i>(Copertura finanziaria)</i>		
<p>1. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero</p>		

A.S. n. 198 (d’iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d’iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d’iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
<p>previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall’anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.</p>		
<p>2. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 1.</p>		
	<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 17</p>

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<i>(Abrogazioni)</i>	<i>(Abrogazioni)</i>
	1. Sono abrogati:	1. Sono abrogati:
	<i>a)</i> la legge 31 marzo 1956, n. 294;	<i>a)</i> la legge 31 marzo 1956, n. 294;
	<i>b)</i> la legge 20 ottobre 1960, n. 1233;	<i>b)</i> la legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
	<i>c)</i> la legge 5 marzo 1963, n. 366;	
	<i>d)</i> la legge 2 marzo 1963, n. 397;	<i>c)</i> la legge 2 marzo 1963, n. 397;
	<i>e)</i> la legge 5 luglio 1966, n. 526;	<i>e)</i> la legge 5 luglio 1966, n. 526;
	<i>f)</i> lo statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zone industriale di Venezia-Marghera, di cui la decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;	<i>d)</i> il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;
		<i>f)</i> la legge 24 dicembre 1969, n. 1013;
	<i>g)</i> la legge 16 aprile 1973, n. 171, escluso l'articolo 5;	<i>g)</i> la legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo l'articolo 5;

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	<i>h)</i> il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;	<i>i)</i> il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;
	<i>i)</i> il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186;	<i>h)</i> il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, salvo l'articolo 3;
	<i>l)</i> la legge 5 agosto 1975, n. 404;	<i>l)</i> la legge 5 agosto 1975, n. 404;
	<i>m)</i> il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;	<i>m)</i> il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;
	<i>n)</i> la legge 29 novembre 1984, n. 798, escluso l'articolo 3, e successive modificazioni;	<i>n)</i> la legge 29 novembre 1984, n. 798, salvi gli articoli 2, primo comma, lettera <i>a)</i> , e 3, e successive modificazioni;
	<i>o)</i> l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni;	<i>o)</i> l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;
	<i>p)</i> la legge 8 novembre 1991, n. 360;	<i>p)</i> la legge 8 novembre 1991, n. 360, salvo l'articolo 4;
	<i>q)</i> la legge 5 febbraio 1992, n. 139,	<i>q)</i> la legge 5 febbraio 1992, n. 139, salvi

A.S. n. 198 (d'iniziativa dei senatori CASSON ed altri)	A.S. n. 312 (d'iniziativa del senatore DE POLI)	A.S. n. 1060 (d'iniziativa dei senatori DALLA TOR ed altri)
	esclusi gli articoli 1, 2 e 3, e successive modificazioni;	gli articoli 1, 2 e 3;
	<i>r)</i> l'articolo 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;	<i>r)</i> l'articolo 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
	<i>s)</i> il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;	<i>s)</i> il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;
	<i>t)</i> il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;	<i>t)</i> il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;
	<i>u)</i> l'articolo, 1, commi <i>3-bis</i> , <i>3-ter</i> , <i>3-quater</i> e <i>3-quinquies</i> , del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.	<i>u)</i> l'articolo, 1, commi <i>3-bis</i> , <i>3-ter</i> , <i>3-quater</i> e <i>3-quinquies</i> , del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

74	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
75	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
76	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria
77	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149 "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
78	Dossier	Regolamentazione del mercato di pietre e metalli preziosi (AA.SS. nn. 237, 327 e 683)
79	Dossier	La Commissione per il controllo dell'applicazione delle leggi istituita dal Senato francese: i primi due anni di attività
80	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"
81	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it